



# **RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI 2005**

La presente raccolta è stata approvata dalla Giunta Camerale con la deliberazione n. 142 del 6/11/2007



## **Presentazione**

La presente raccolta è il risultato delle attività di revisione condotte dalla Commissione Provinciale, presieduta dal dott. Michele Zeoli, Presidente Aggiunto Onorario della Corte di Cassazione.

La verifica ha consentito di registrare gli usi attualmente esistenti in provincia di Alessandria, con l'eliminazione di quelli non più praticati e l'introduzione di quelli che, invece, sono andati affermandosi nella prassi quotidiana degli affari, come riflesso dell'evoluzione dei rapporti economici e dei mutamenti tecnologici e produttivi.

Nella speranza che il lavoro risulti utile agli operatori economici, al fine di definire tutti gli aspetti delle contrattazioni e dei rapporti commerciali, garantendo condizioni sempre migliori di trasparenza e di correttezza del mercato, desidero ringraziare quanti, operando con impegno e assiduità, hanno reso possibile la realizzazione di questa raccolta.

Il Presidente  
della Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura di Alessandria

Cav. Lav. Renato Viale

## Nota introduttiva del Presidente della Commissione Usi alla Raccolta 2005

La presente raccolta provinciale degli Usi segue ad un anno di distanza la codificazione del 2000, innovata nel rispetto della volizione di Leggi e degli enunciati di Giurisprudenza.

Il riesame degli usi normativi e degli usi contrattuali ha concluso per la loro vigenza, ad eccezione di regole che riconsiderate appaiono in contraddizione con la Legge.

-----

In tema di affitto di fondi rustici, l'art. 32 della raccolta 2000, ammonisce l'affittuario ad impedire che vi si costituiscano servitù volontarie.

L'inciso é superfluo.

Salve pattuizioni contrarie, l'affittuario non può inibire al proprietario - unico titolare della facoltà - la costituzione dello specifico diritto reale, naturalmente senza violazione dei diritti del conduttore e senza pregiudizio della gestione e delle culture del fondo.

L'affittuario però é tenuto ad impedire che vengano consentite situazioni possessorie che possano dar luogo a costituzione di diritti reali a carico del fondo.

-----

La regola espressa dall'art. 254 della Raccolta 2000 concerne il taglio ed la incastonatura di pietre preziose che, affidati ad esperti del settore, sono eseguiti *per quanto attiene alla accidentalità della lavorazione* a rischio del committente. L'accidentalità sotto il profilo semantico è riconducibile alla nozione del fortuito.

Nel determinismo dell'evento dannoso esso si pone siccome dotato di impulso causale autonomo e con carattere di inevitabilità (Cass. 439/1963) rispetto alla sfera d'azione dell'operatore che vincolato da un contratto d'opera é tenuto ad osservare con rigore il dovere di diligenza.

Il fortuito non viene inteso oggettivamente come evento impreveduto ed imprevedibile, estraneo alla condotta dell'operatore.

La prova liberatoria del fortuito (Cass. 3615/06) riflette il danno che si é verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, ovvero con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso (*id est* la peculiare e paziente lavorazione delle pietre preziose).

Il progredire delle conoscenze tecniche nella soggetta materia consente di ritenere diminuita l'alea della accidentalità nella lavorazione degli oggetti preziosi.

L'adozione di idonei mezzi e di specifiche precauzioni richiesti perché siano evitati accidenti di sorta, di per sé, non é sufficiente e decisiva all'accertamento della accidentalità in quanto evento incolpevole.

L'operatore deve in ogni caso provare per quale specifica e ben individuata ragione *a lui non imputabile* la prestazione sia divenuta impossibile e non limitarsi ad asserire d'essere stato diligente: su di lui incombe la prova, poiché trovavasi nella particolare situazione che gli attribuiva il controllo del taglio delle pietre.

La regola consuetudinaria caratterizza un uso normativo formulato *contra legem*: esonera in via preventiva l'operatore da indagini sulla causa del danno e quindi dalla responsabilità (art. 1229 c.c.), regola assolutamente irricevibile dall'ordinamento giuridico.

La disciplina unificata dei contratti postula la parità giuridica fra i contraenti. Non è ammissibile che l'operatore possa unilateralmente imporre al committente clausole che deneghino la tutela degli interessi contrattuali e determinino la disparità economica fra le prestazioni.

L'uso - è stato chiarito in Commissione - riguarda i rapporti che intercorrono tra l'operatore e l'imprenditore che professionalmente esercita attività esclusiva nell'ambito della materia che ne occupa.

L'imprenditore, conoscitore certo delle modalità di lavorazione dei preziosi, è consapevole degli imprevisti in cui può incorrere l'operatore.

Richiamandosi le pregresse riflessioni, *la accidentalità* deve essere valutata nel contesto di un evento non colpevole che la Cassazione riconosce *in un impulso causale autonomo e con carattere di inevitabilità*.

-----

Nella gestione della fotografia e cinematografia (oggetto dell'art. 296 della raccolta 2000) si ravvisa una regola di valore dispositivo non compatibile con la tassatività di norme di diritto comune.

Fotografi, commercianti e case fabbricanti richiesti per lo sviluppo e stampa di materiale impressionato dal cliente sono esonerati dal prestare garanzia e quindi dal risarcire perdite e danni cagionati nell'esercizio dell'attività. Al cliente è riconosciuta soltanto la sostituzione con eguale materiale vergine.

Orbene, anche gli operatori del settore sono tenuti, al pari di ogni altro obbligato, al corretto adempimento della prestazione; il risarcimento del danno che segue alla non esatta esecuzione della prestazione denota la responsabilità contrattuale di cui l'operatore risponde per violazione di un dovere (art. 1176 e 1218 c.c.).

La regola contraddice alla legge, poichè la legge non riconosce legittimo l'esonero preventivo della responsabilità (art. 1229 c.c.). Il trasparente contrasto con la disciplina dei rapporti obbligatori ne impone l'eliminazione.

-----

Altra questione ha riguardato l'ammontare della provvigione da corrispondere al mediatore immobiliare.

I dati ottenuti da recente sondaggio predisposto dall'Ente evidenziano dati significativi per la determinazione delle percentuali nel senso che sussiste un uso che prevede un diverso compenso da versarsi da ciascuna delle parti: le percentuali vengono indicate nell'art. 3 della raccolta e nelle tabelle annesse.

-----

Le regole consuetudinarie, modificandosi per adeguamento alla evoluzione della coscienza sociale, concorrono a migliorare le relazioni umane. La novella del 1996 n. 52 salvaguarda dall'insidia di clausole vessatorie il contraente protetto e il D. Lgs 206/2005, istitutivo del Codice del consumo, mira ad assicurare al consumatore un elevato livello di tutela, garantendone diritti ed interessi.

Il Legislatore -si sottolinea -ha riportato la persona, rivalutandone la concreta autonomia, al centro dell'interesse del diritto e appresta "una categoria di diritti fondamentali che ci appartengono (Rodotà: *La vita e le regole*. Feltrinelli 2006) *non in quanto partecipi di una comunità politica, ma in quanto esseri umani* (Corte Cost 105/2001), alzando così un argine contro l'autoritarismo pubblico e la prepotenza privata".

In tal senso si esprime la garanzia di un credibile ordinamento della società umana.

Firmato :  
Il Presidente della Commissione Usi  
Michele Zeoli

Depositata il 13/8/2007 presso la Segreteria della Commissione Usi

## AVVERTENZE

Gli usi accertati sono stati ordinati secondo lo schema di classificazione per materia contenuto nelle indicazioni ministeriali diramate con circolare 2 luglio 1964 n. 1695/c del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Sono pertanto riportati anche i titoli relativi a settori di attività per i quali, in provincia di Alessandria, non risultano accertati usi.

Gli usi normativi sono stati distinti dagli usi negoziali (*in carattere corsivo*).

Gli usi normativi sono disciplinati dagli artt. 1, 8 e 9 delle "Disposizioni sulla legge in generale" nel Codice Civile.

Sono fonti del diritto come le leggi e i regolamenti, ma in posizione subordinata rispetto a questi: si applicano nelle materie non regolate dalle leggi e dai regolamenti, mentre nelle materie regolate hanno efficacia soltanto se leggi e regolamenti li richiamano.

Se pubblicati nelle raccolte delle Camere di Commercio, si presumono esistenti sino a prova contraria.

Gli usi negoziali sono invece semplici pratiche contrattuali che si applicano in maniera generalizzata, indipendentemente da un espresso richiamo, allo scopo di integrare il contratto, (clausole d'uso, di cui all'art. 1340 c.c.) o di interpretare le clausole ambigue (pratiche generali interpretative, di cui all'art. 1368 c.c.).

# CODICE CIVILE

## DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

### Capo I

#### DELLE FONTI DEL DIRITTO

**1.** *(Indicazione delle fonti)*

Sono fonti del diritto:

- 1) le leggi;
- 2) i regolamenti;
- 3) le norme corporative *(1)*;
- 4) gli usi.

... *omissis* ...

**8.** *(Usi)*

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

**9.** *(Raccolte degli usi)*

Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

*(1) Con il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721, è stato soppresso l'ordinamento corporativo fascista.*

## INDICE

		pag.
<b>Titolo I</b>	<b>Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere</b>	
Cap.I	Mediazioni	1
Cap.II	Spese delle vendite agricole	1
<b>Titolo II</b>	<b>Comunioni tacite familiari *</b>	1
<b>Titolo III</b>	<b>Compravendita e locazione di immobili urbani</b>	
Cap.I	Compravendita	1
Cap.II	Locazione	2
<b>Titolo IV</b>	<b>Compravendita, affitto e conduzione di fondi rustici</b>	
Cap.I	Compravendita di fondi rustici	3
Cap.II	Affitto di fondi rustici	3
Cap.III	Conduzione a mezzadria	5
Cap.IV	Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione *	5
Cap.V	Conduzione a colonia miglioritaria *	5
Cap.VI	Conduzione in enfiteusi*	5
Cap .VII	Altre forme di conduzione*	5
<b>Titolo V</b>	<b>Compravendita di prodotti</b>	
Cap.I	Prodotti della zootecnia	6
	a) bovini da vita, da latte e da macello	6
	b) equini	8
	c) suini	11
	d) ovini e caprini	12
	e) altri	12
	f) animali da cortile*	12
	g) latte	12
	h) pelli fresche	13
	i) uova	13
Cap.II	Prodotti dell'agricoltura	14
	a) frumento	14
	b) granoturco	14
	c) riso	15
	d) cereali minori (orzo)	15

*Non esistono usi \**

		<i>pag.</i>
	e) patate*	16
	f) ortaggi	16
	g) uva e mosto	16
	h) olive*	17
	i) agrumi*	17
	l) frutta fresca	17
	m) frutta secca	17
	n) erbe, sementi e foraggi	17
	o) fiori e piante ornamentali*	18
	p) piante da vivaio e da trapianto*	18
	q) piante officinali e coloniali*	18
	r) droghe e spezie*	18
Cap.III	Prodotti della silvicoltura	19
	a) legna da ardere*	19
	b) carbone vegetale*	19
	c) legname rozzo	19
	d) sughero*	19
Cap.IV	Prodotti della caccia e della pesca*	20
Cap.V	Prodotti delle industrie estrattive*	20
Cap.VI	Prodotti delle industrie alimentari	20
	a) riso brillato	20
	b) farina, semola e sottoprodotti della macinazione	20
	c) paste*	20
	d) prodotti della panetteria	20
	e) zucchero e prodotti dolciari	20
	f) carni fresche, congelate, preparate, cucinate e frattaglie	21
	g) pesci preparati*	21
	h) prodotti surgelati*	21
	i) conserve alimentari*	21
	l) latte e derivati*	21
	m) olio d'oliva *	21
	n) oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali*	21
	o) oli e grassi animali per usi alimentari e industriali*	21
	p) pelli grezze e residui della macellazione*	21
	q) vini e vermouth	21
	r) alcool e liquori	22
	s) birra*	23
	t) acque minerali, gassose e ghiaccio*	23

*Non esistono usi \**

		<i>pag.</i>
Cap.VII	Prodotti dell'industria del tabacco*	23
Cap.VIII	Prodotti dell'industria delle pelli	23
	a) pelli conciate	23
	b) lavori in pelle e cuoio*	25
Cap.IX	Prodotti delle industrie tessili*	25
Cap.X	Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento*	25
Cap.XI	Prodotti delle industrie del legno*	25
Cap.XII	Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotofonocinematografiche	26
	a) carta e cartoni	26
	b) prodotti tipografici	28
	c) fonografi, apparecchi fotografici	30
Cap.XIII	Prodotti delle industrie metallurgiche	31
	a) ghisa, ferri, acciai, ecc.*	31
	b) alluminio e sue leghe*	31
	c) rame e sue leghe *	31
	d) argento, oro, platino ed altri metalli preziosi	31
	e) altri metalli *	33
	f) rottami di metalli vari	33
Cap.XIV	Prodotti delle industrie meccaniche	35
	a) macchine ed apparecchi diversi	35
	b) mezzi di trasporto*	35
Cap.XV	Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi	35
	a) perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche, coralli e cammei	35
	b) marmo, pietre ed alabastro lavorato*	36
	c) calce, cementi e gesso	37
	d) materiali da costruzione*	37
	e) porcellane, maioliche e terraglie*	37
	f) lavori di vetro e cristallo*	37

*Non esistono usi \**

Cap.XVI	Prodotti delle industrie chimiche	38
	a) concimi chimici*	38
	b) anticrittogamici*	38
	c) saponi, glicerina, profumeria*	38
	d) prodotti farmaceutici*	38
	e) colori e vernici*	38
	f) materie plastiche*	38
	g) derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone*	38
	h) gas compressi, liquefatti, e sciolti in bombole	38
Cap.XVII	Prodotti delle industrie della gomma*	39
Cap.XVIII	Prodotti delle industrie varie*	39
<b>Titolo VI</b>	<b>Credito – Assicurazioni – Borse Valori</b>	
Cap.I	Usi bancari	40
Cap.II	Usi delle assicurazioni	42
Cap.III	Usi delle borse valori*	44
<b>Titolo VII</b>	<b>Altri usi</b>	
Cap.I	Prestazioni varie d’opera e di servizi*	44
Cap.II	Usi marittimi*	44
Cap.III	Usi nei trasporti terrestri*	44
Cap.IV	Usi nei trasporti aerei*	44
Cap.V	Usi nella fotografia e nella cinematografia*	44

*Non esistono usi \**

\*\*\*\*\*

Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione	45
Tavole di ragguglio delle misure locali di superficie vigenti in provincia di Alessandria	47
Note alle tavole di ragguglio delle misure locali di superficie	64



**TITOLO I  
USI RICORRENTI  
NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE**

**CAPITOLO I  
Mediazioni**

Art . 1

Per i contratti per i quali la legge richiede un atto scritto, la provvigione è dovuta solo dopo sottoscrizione del contratto preliminare o, in mancanza, dell'atto definitivo da parte dei contraenti.

Art . 2

Il mediatore non potrà, in nessun caso, pretendere dal venditore o locatore il pagamento, anche parziale, della provvigione dovuta dal compratore o locatario.

Art . 3

La provvigione, per ogni tipo di contratto, non sarà dovuta nel caso in cui il mediatore non abbia manifestato ad un contraente il nome dell'altro e non comunichi nel termine, convenuto con il venditore, il nome del compratore.

Art . 4

La misura delle provvigioni dovuta per la conclusione di contratti di mediazione è indicata nella "tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione" riportata in appendice.

**CAPITOLO II  
Spese delle vendite agricole**

Art . 5

Le spese di quietanza sono a carico del compratore.

Art . 6

Le spese di pesatura dei prodotti agricoli sono a carico del venditore.

**TITOLO II  
COMUNIONI TACITE FAMILIARI**

Non esistono usi

**TITOLO III  
COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI**

**CAPITOLO I  
Compravendita**

Art . 7

L'unità di misura cui si fa riferimento nel contratto è il metro quadrato.

Art . 8

Nel calcolo dei metri quadrati devono essere compresi lo spessore dei muri esterni, metà spessore dei muri confinanti con altre unità immobiliari ed il 50 per cento di balconi e terrazzi.

La superficie della cantina non è conteggiata qualora trattasi di pertinenza di appartamenti ad uso abitativo, mentre viene computata, quando si tratta di pertinenza di esercizi ad uso commerciale.  
In tal caso, viene computata secondo i criteri stabiliti dalle parti.

Art . 9

La provvigione spettante al mediatore è del 3 per cento a carico del venditore e del 2 per cento a carico del compratore.

## **CAPITOLO II**

### **Locazione**

Art . 10

Nei sei mesi antecedenti la cessazione del rapporto, a richiesta del proprietario, vengono determinate due ore diurne di due o tre giorni settimanali, normalmente feriali, per le visite dei locali da parte degli interessati alla locazione o alla compravendita.

Le ore prescelte sono quelle di gradimento dell'inquilino.

Art . 11

Per lo sgombero dei locali, da parte dell'inquilino uscente e per la disponibilità degli stessi a favore dell'inquilino subentrante, è concessa la tolleranza sino alle ore 12 del terzo giorno del mese successivo a quello in cui scade la disdetta.

Art . 12

L'inquilino deve pagare il canone anticipato nei primi 5 giorni di ogni scadenza a mani del locatore e nel domicilio di questi, od alla persona o ente a ciò autorizzati dal proprietario, senza aggravio di spese.

Art .13

Le spese dei cosiddetti servizi comprendono il costo del consumo dell'acqua potabile, dell'illuminazione e pulizia delle parti comuni, nonché dello sgombero delle spazzature domestiche. Esse vengono rimborsate dal conduttore e sono ripartite, per quanto riguarda l'acqua potabile, salvo la presenza di contatori singoli, in ragione della quota fissa suddivisa per unità immobiliari e per l'eccedenza suddivisa per numero delle persone utenti; per quanto riguarda l'illuminazione e la pulizia delle parti comuni nonché lo sgombero delle spazzature, anche quando non vi sia servizio municipalizzato, in ragione delle tabelle millesimali o dei vani utili locati. In questo ultimo riparto concorrono anche i locali occupati dal proprietario o comunque non affittati.

Le spese di uso e manutenzione ordinaria dell'ascensore e degli impianti tecnici sono a carico dell'inquilino. Nei casi ove il servizio di riscaldamento venga gestito in modo centralizzato, il gestore del servizio stesso deve essere rimborsato direttamente dall'utente delle spese da lui sostenute per combustibile, energia elettrica, manutenzione ordinaria ed assistenza; il rimborso di dette spese viene determinato in base alla volumetria interna di ciascun appartamento.

Art . 14

Lo sgombero della neve antistante i fabbricati è a carico dei titolari dei negozi frontisti nel limite dello spazio frontale di ciascun esercizio e per la profondità prevista dal Regolamento Comunale.

Nelle zone in cui non sono ubicati negozi, lo sgombero della neve resta a carico degli utenti dell'immobile.

Art .15

La provvigione spettante al mediatore per la locazione di appartamenti ad uso abitativo è di una mensilità per ciascuna parte contraente.

Per le camere ammobiliate la provvigione è di un quarto di mensilità per ciascuna parte contraente.

La provvigione spettante per la locazione di esercizi commerciali è del 2 per cento per ciascuna parte contraente sul canone calcolato per l'intera durata del contratto.

**TITOLO IV**  
**COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE**  
**DI FONDI RUSTICI**

**CAPITOLO I**  
**Compravendita di fondi rustici.**

Art . 16

Le modalità di vendita dei fondi rustici sono “a corpo” od “a misura”.

Nella vendita “a misura”, salvo diversa pattuizione, le spese di misurazione sono a carico comune delle parti contraenti in ragione della metà. Quando la vendita “a corpo” o “a misura” richiede la redazione del tipo di frazionamento catastale, le spese per quest’ultimo, salva diversa pattuizione, sono a carico della parte venditrice.

Nella vendita “a cancello chiuso”, il venditore ha l’obbligo di lasciare tutte le scorte, vive e morte, compresi i mobili ed arredi inerenti all’azienda ed i raccolti pendenti esistenti nell’azienda stessa al momento della pattuizione, esclusi mobili, arredi ed effetti personali del venditore, della sua famiglia e delle persone conviventi.

Art . 17

In mancanza di pattuizione, quando il fondo è venduto a misura, nella misura medesima sono comprese la sede di quelle strade di campagna, dei fossi e rii, la cui superficie è rilevata dal catasto insieme al fondo, dei fabbricati con relative dipendenze aie e cortili.

Art . 18

Il carico di eventuali contributi relativi al fondo grava sul compratore dall’inizio dell’anno solare successivo alla data di trasferimento. Per l’annata in corso, il carico di detti contributi è dovuto dalla parte che ha fatto propri i frutti.

Art . 19

I versamenti di denaro effettuati dal compratore, salvo patto contrario, si intendono eseguiti in conto pagamento e non a titolo di caparra confirmatoria.

Art . 20

La provvigione spettante al mediatore è, “salvo patto contrario,” del 2 per cento a carico del venditore e dell’1 per cento a carico del compratore sul valore degli immobili.

Art . 21

Nelle permutate la provvigione viene corrisposta nella misura del 2 per cento da calcolarsi sul 50 per cento del cumulo del valore degli immobili permutati, quando si tratti della permuta di immobili di valore uguale.

Nel caso di immobili di diverso valore, per la quota a conguaglio, la tariffa sarà del 2 per cento a carico di chi riceve il conguaglio e dell’1 per cento a carico di chi lo corrisponde.

**CAPITOLO II**  
**Affitto di fondi rustici.**

Art . 22

L’inizio del contratto coincide con il principio dell’annata agraria (11 novembre San Martino).

Il canone d’affitto in denaro o a riferimento viene pagato al domicilio del locatore in un’unica soluzione posticipata entro l’ 11 novembre – San Martino.

Art . 23

Nelle aziende agricole, ove vengono redatte le testimoniali di stato, all’inizio ed alla scadenza del contratto, le relative spese, ivi comprese quelle del bilancio di finita locazione, sono sostenute per metà da ognuna delle parti contraenti.

#### Art . 24

Tutte le imposte ed oneri di qualsiasi genere inerenti alla conduzione del fondo sono a carico dell'affittuario; quelle gravanti sulla proprietà fondiaria sono a carico del proprietario. I contributi per irrigazione e le spese ad essa inerenti devono essere rimborsati dall'affittuario al proprietario.

#### Art . 25

All'affittuario è lasciata la libertà di scelta della rotazione nelle colture; nell'ultimo anno della locazione gli sono però vietate le coltivazioni di secondo raccolto.

#### Art . 26

Alla scadenza del contratto, l'affittuario deve lasciare nel complesso le stesse superfici dei vari stati colturali ricevuti all'inizio dell'affittanza stessa.

#### Art . 27

Nell'affitto di aziende agricole di unico proprietario, quando esiste un allevamento zootecnico, vige il divieto per l'affittuario di asportare dall'azienda il letame che vi è stato prodotto.

#### Art . 28

All'ultimo anno di locazione, l'affittuario uscente deve lasciare i terreni liberi a disposizione del subentrante, o del locatore, man mano che su essi sia stata ultimata la raccolta del prodotto principale dell'annata e permettere inoltre, in relazione alle possibilità, l'uso ed il godimento di adeguato locale per le necessità colturali.

#### Art . 29

Il taglio periodico dei boschi cedui e lo scalvo periodico delle piante esistenti sul fondo è di spettanza dell'affittuario.

#### Art . 30

Spetta al proprietario il tronco delle piante morte oppure abbattute dalle intemperie; le altre parti spettano all'affittuario, il quale è tenuto ad abbattere le piante morte, separare dal resto la parte di spettanza del proprietario ed a trasportare quest'ultima in cascina a disposizione del proprietario stesso. Tali norme non si applicano ai pioppi e ad altre essenze a rapido accrescimento ed alle piante di alto fusto.

#### Art . 31

L'affittuario deve mantenere in efficienza i vigneti, i frutteti e, in genere, ogni specie di pianta esistente sul fondo.

#### Art . 32

L'affittuario ha l'obbligo di sorvegliare il fondo affinché non avvengano abusi di qualsiasi genere, non vengano consentite situazioni possessorie che possano dare luogo a costituzione di diritti reali a carico del fondo e siano mantenuti i cippi di confine.

#### Art . 33

Le spese di irrigazione spettano all'affittuario per tutte quelle opere eseguibili con lavoro manuale e con la propria attrezzatura per lo spurgo dei fossi (irrigui e di scolo), la manutenzione degli argini e per le "bagnature". Sono, invece, a carico del proprietario le spese per la esecuzione di opere stabili e per le quali è richiesto l'impiego di mano d'opera specializzata, come quella del muratore e del carpentiere, nonché le spese per la provvista dei relativi materiali.

Il canone o tassa per l'acqua irrigua, se non regolato diversamente dal contratto di affitto, deve essere rimborsato dall'affittuario al proprietario del fondo.

### **CAPITOLO III**

#### **Condizione a mezzadria (\*)**

##### Art . 34

L'annata colonica per i contratti di mezzadria ancora in corso ha inizio l'11 novembre e termina il 10 novembre dell'anno successivo.

##### Art . 35

Se all'inizio del contratto sono state redatte le testimoniali di stato dei fabbricati, delle scorte vive e morte, nonché delle piante, dei manufatti e della consistenza colturale, le testimoniali stesse vengono redatte anche al termine del contratto.

##### Art . 36

Il mezzadro immette di proprio nella mezzadria i piccoli attrezzi di cui deve essere adeguatamente fornito. La manutenzione di tali attrezzi è a carico del mezzadro; quando però anche le macchine appartengono al mezzadro, le spese di manutenzione rimangono a carico delle parti in ragione della metà.

##### Art . 37

Per l'impianto di nuovi mezzadri nell'ultimo anno di mezzadria, ove non sia fatto in sostituzione di altri avuti in consegna, il mezzadro uscente non è tenuto al pagamento della metà della spesa della semente.

##### Art . 38

Il rilascio dei terreni da parte del mezzadro ha luogo dopo i singoli primi raccolti.

(\*) *Vedere la Legge 15/9/1964 n. 756.*

### **CAPITOLO IV**

#### **Condizione a colonia parziaria o in compartecipazione**

Non esistono usi

### **CAPITOLO V**

#### **Condizione a colonia miglioritaria**

Non esistono usi

### **CAPITOLO VI**

#### **Condizione in enfiteusi**

Non esistono usi

### **CAPITOLO VII**

#### **Altre forme di conduzione**

Non esistono usi

## TITOLO V COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

### CAPITOLO I Prodotti della zootecnia

*a)– bovini da vita, da latte e da macello*

#### Art . 39

Il contratto di compravendita di animali é stipulato anche verbalmente.

#### Art . 40

Il bestiame può essere contrattato alla stalla o al mercato ed il prezzo è determinato, a capo o a peso, al momento della stipulazione del contratto.

#### Art . 41

Il compratore è tenuto ad esaminare l'animale posto in vendita, con la diligenza del buon padre di famiglia, sicché non può invocare la tutela legale, per quei vizi che avrebbe potuto e dovuto riconoscere direttamente, o perché rilevabili a vista, o perché accertabili ad un primo esame.

#### Art . 42

Se non si paga a pronti contanti, si da congrua caparra, che il compratore perde se non ritira l'animale; se invece lo ritira, la caparra si computa quale acconto del prezzo; se il venditore rifiuta di consegnare l'animale deve restituire la caparra raddoppiata.

#### Art . 43

La clausola "*a piacimento*", adottata esclusivamente nelle compravendite di bovini da lavoro, costituisce condizione risolutiva apposta al contratto. Il rapporto si risolve se entro otto giorni dalla sua conclusione il compratore dichiara che l'animale venduto non è di suo gradimento, senza che al riguardo il venditore possa pretendere giustificazioni di sorta.

#### Art . 44

Per stabilire la garanzia generica si adoperano le seguenti espressioni:

- per i bovini:
  - "*sano e franco*", se l'animale non è ancora atto al lavoro;
  - "*giusto sul lavoro*", se si tratta di capo da lavoro.
- Si usano inoltre le seguenti espressioni:
- "*garantisco per tutti i difetti contemplati dalla legge*";
  - "*vendo l'animale sano e franco e da galantuomo, senza difetti*";
  - "*sanità e attitudine al lavoro*";

ovvero:

- "*sano dentro e fuori e atto al lavoro*";
- "*garantisco per tutto, salvo che per i difetti visibili*".

#### Art . 45

I contratti di vendita di bestiame, ad esempio: "*a lamente pi mea*", "*alla riga*", "*per in sac d'os*", "*alla capezza*", "*a bot*", escludono ogni garanzia.

Tale tipo di contratto è molto comune per chi, vendendo bestiame a negozianti sconosciuti o lontani, voglia evitare lamentele, vizi od eccezioni di sorta da parte del compratore. Infatti il venditore non è tenuto a restituire il prezzo anche nel caso di morte dell'animale, avvenuta subito dopo il pagamento.

Il contratto recante le predette clausole viene stipulato a tutto rischio e pericolo del compratore, in conformità all'art. 1491 c.c.

#### Art . 46

La garanzia specifica viene espressa con: "*per il vizio x ne sto davanti*", cioè ne rispondo io, "*esso è sempre mio.....*", con l'aggiunta dell'indicazione del vizio specifico di cui si vuole dare garanzia.

#### Art . 47

Nella vendita di due animali da lavoro per un sol prezzo, riscontrandosi un vizio redibitorio in uno di essi, é in facoltà restituire anche l'altro animale, ancorché esente da vizi.

#### Art . 48

Nel caso di compravendita di più animali per un sol prezzo globale ove si riscontri in uno od in pochi capi un vizio redibitorio, il compratore ha diritto di restituire al venditore gli animali affetti da vizio con una proporzionale riduzione del prezzo complessivo.

#### Art . 49

I vizi occulti delle bovine garantiti per consuetudine sono:

- 1) – il prollasso dell'utero e della vagina;
- 2) – il ritardo del parto;
- 3) – la mancata gravidanza;
- 4) – l'aborto epizootico infettivo.

Non tutti questi vizi danno luogo alla risoluzione del contratto; per taluni di essi, il compratore ottiene soltanto un abbuono sul prezzo, trattenendo l'animale. Il prollasso dell'utero e della vagina “*smustrè*” costituisce un vizio redibitorio in tutta la Provincia; il relativo periodo di garanzia è di giorni quaranta, entro il quale il compratore può restituire l'animale o richiedere una riduzione del prezzo.

#### Art . 50

Le vacche che non si lasciano mungere, che non danno il latte al vitello, che si succhiano il latte o che hanno i capezzoli chiusi (“*pure borgne o burin borgnu*”) sono considerate “difettose” ed il compratore ha diritto alla redibitoria anche dopo trascorsi 40 giorni dal parto, purché provi la preesistenza degli anzidetti difetti. Così pure nel caso della vendita di una bovina, garantita come lattifera, che non dia latte.

#### Art . 51

Durante il periodo di gravidanza, l'animale, venduto con qualsiasi forma di garanzia, deve essere conservato dal compratore nelle condizioni in cui si trovava al momento della vendita e può essere sottoposto al lavoro normale.

#### Art . 52

Il compratore, in caso di malattia dell'animale, nel periodo di gravidanza, deve darne subito avviso al venditore e, nel frattempo, far prestare dal veterinario le più opportune cure all'animale. In caso di restituzione dell'animale, le spese di cura sono a carico del venditore; in caso di morte sono divise per metà.

#### Art . 53

In caso di acquisto di una vacca garantita come gravida, l'accertamento della mancata gravidanza si fa nella stalla del compratore.

#### Art . 54

La denuncia dei vizi è fatta mediante lettera raccomandata, ovvero anche a voce in presenza di testimoni, entro il termine della garanzia che, se non diversamente stabilita, è della durata di 40 giorni dall'avvenuta consegna.

#### Art . 55

I vizi di “*dar di cozzo*” e del “*mordere*” importano, oltre alla risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni eventualmente cagionati.

#### Art . 56

Il compratore, nell'intervallo fra la denuncia e la verifica dei vizi denunciati, deve alimentare l'animale, farlo curare se ammalato, salvo il diritto al rimborso per le spese sostenute.

Art . 57

I vizi occulti dei bovini da lavoro sono riportati nella seguente tabella:

Vizio o malattia	Denominazioni volgari o dialettali del vizio	Piazze in cui il vizio non é considerato redibitorio
Epilessia	Mal caduco, brutto male	--
Idrocefalo cronico	Capostorno, capostorto	--
Depravazione dell'appetito	Pica	--
Ematuria	Pisciasangue, orina rossa	--
Crampo	Granfio, granfo, ranfo, ronf	--
Litiasi	Mal di pietra, calcoli	--
Tosse cronica	Tosse da danno	--
Dar di cozzo, scalciare, gravi vizi di animo e rustichezza	U dà	--
Cavalcarsi	Cavarchesi	Acqui Terme
Spingersi (1)	Pusesi	Acqui Terme
Tirarsi (2)	Tiresi	Acqui Terme e Comuni dell'ex circondario di Spigno Monferrato
		--
Mordere	Mordi	--
Lingua serpentina	U tra la lingua	--

(1) - Il vizio dello "spingersi" si verifica allorché due bovini appoggiati sogliono urtarsi reciprocamente, rendendo irregolare il movimento di trazione.

(2) - Il vizio del "tirarsi" consiste nel rifiuto di uno dei bovini appaiati a procedere di pari passo con l'altro ed a dividere il lavoro della trazione.

Art . 58

Il vizio della "tosse" viene accertato o nella stalla o sul luogo di lavoro.

La determinazione della natura specifica della tosse è rimessa al parere del veterinario.

Art . 59

Il vizio denominato "capostorno" o "capostorto" si rileva dai parossismi periodici e dalle condizioni anormali di comportamento. La diagnosi relativa è rimessa all'esclusivo giudizio del veterinario.

Art . 60

Il vizio di "dar di cozzo" si intende constatato allorché l'animale all'avvicinarsi di una persona sconosciuta abbassa la testa e tenta di colpirla.

Art .61

Il vizio denominato "pisciasangue" viene accertato nella stalla o sul luogo di lavoro ed esige l'attestazione del veterinario.

Art . 62

Il bestiame da macello si contratta prevalentemente a peso vivo. Per determinare il peso vivo dei bovini si effettua la pesatura dopo un periodo di digiuno di 12 ore;

Art . 63

Per la determinazione del peso dei bovini macellati in quarti si effettua la pesatura dei quarti dell'animale escludendo quindi il cosiddetto "quinto quarto", (costituito dai visceri della cavità toracica e di quella addominale, dalla testa, tagliata all'articolazione occipito/atlantoidea, dalla pelle e dalle zampe dall'altezza dell'articolazione del "ginocchio", ossia per le zampe anteriori all'articolazione del carpo; per le zampe posteriori all'articolazione garretto-tarso), e le parti previste dalla vigente normativa comunitaria.

b) - equini

Art . 64

Il contratto di compravendita di animali si stipula anche verbalmente.

#### Art . 65

Il bestiame può essere contrattato alla stalla o al mercato ed il prezzo è determinato a capo o a peso. al momento della stipulazione del contratto.

#### Art . 66

Il compratore è tenuto ad esaminare l'animale posto in vendita, con la diligenza del buon padre di famiglia, sicché non può invocare la tutela legale per quei vizi che avrebbe potuto e dovuto riconoscere direttamente, o perché rilevabili a vista, o perché accertabili ad un primo esame.

#### Art . 67

Se non si paga a pronti contanti, si dà congrua caparra, che il compratore perde se non ritira l'animale; se invece lo ritira, la caparra si computa quale acconto del prezzo; se il venditore rifiuta di consegnare l'animale deve restituire la caparra raddoppiata.

#### Art . 68

La clausola "*a piacimento*", adottata esclusivamente nelle compravendite di cavalli da lavoro agricolo, costituisce condizione risolutiva apposta al contratto.

Il rapporto si risolve se entro otto giorni dalla sua conclusione il compratore dichiara che l'animale venduto non è di suo gradimento, senza che al riguardo il venditore possa pretendere giustificazioni di sorta.

#### Art . 69

I cavalli da tiro e da sella si contrattano sotto la condizione della prova, che precede la stipulazione del contratto definitivo.

Tale condizione deve essere espressamente stipulata anche in relazione alla durata dell'intervallo fra la consegna e la prova.

Il compratore deve astenersi dal compiere sull'animale qualunque atto di proprietà e di disponibilità (per esempio: taglio della coda e della criniera o cambio della ferratura, salvo i casi in cui il veterinario lo creda necessario).

I risultati della prova sono rimessi all'apprezzamento del compratore; questi può quindi rifiutare l'animale quando, per qualsiasi motivo, non sia soddisfatto della prova stessa, anche se deve motivare le ragioni del rifiuto.

#### Art . 70

Per stabilire la garanzia generica si adoperano le seguenti espressioni:

- per i cavalli:

- "*sano e sincero*".

Si usano inoltre le seguenti espressioni:

- "*garantisco per tutti i difetti contemplati dalla legge*";

- "*vendo l'animale sano e franco e da galantuomo, senza difetti*";

- "*sanità ed attitudine al lavoro*";

ovvero:

- "*sano dentro e fuori e atto al lavoro*";

- "*garantisco per tutto, salvo che per i difetti visibili*".

#### Art . 71

I contratti di vendita di bestiame, ad esempio: "*a lamente pi mea*", "*alla riga*", "*per in sac d'os*", "*alla capezza*", "*a bot*", escludono ogni garanzia.

Tale tipo di contratto è molto comune per chi, vendendo bestiame a negozianti sconosciuti o lontani, voglia evitare lamentele, vizi od eccezioni di sorta da parte del compratore. Infatti il venditore non è tenuto a restituire il prezzo anche nel caso di morte dell'animale, avvenuta subito dopo il pagamento.

Il contratto recante le predette clausole viene stipulato a tutto rischio e pericolo del compratore, in conformità all'art. 1491 c.c.

#### Art . 72

La garanzia specifica viene espressa con: "*per il vizio x ne sto davanti*", cioè ne rispondo io, "*esso è sempre mio.....*", con l'aggiunta dell'indicazione del vizio specifico di cui si vuole dare garanzia.

Art . 73

Nella vendita di due animali da lavoro per un sol prezzo riscontrandosi un vizio redibitorio in uno di essi, si suole restituire anche l'altro animale, ancorché esente da vizi.

Art . 74

Nel caso di compravendita di più animali per un sol prezzo globale ove si riscontri in uno od in pochi capi un vizio redibitorio, il compratore ha diritto di restituire al venditore gli animali affetti da vizio con una proporzionale riduzione del prezzo complessivo.

Art .75

Durante il periodo di gravidanza, l'animale, venduto con qualsiasi forma di garanzia, deve essere conservato dal compratore nelle condizioni in cui si trovava al momento della vendita e può essere sottoposto al lavoro normale.

Art .76

La denuncia dei vizi è fatta mediante lettera raccomandata, ovvero anche a voce in presenza di testimoni, entro il termine della garanzia che, se non diversamente stabilita, è della durata di 40 giorni dall'avvenuta consegna.

Art . 77

Il compratore, nell'intervallo fra la denuncia e la verifica dei vizi denunciati, deve alimentare l'animale, farlo curare se ammalato, salvo il diritto al rimborso per le spese sostenute.

Art . 78

I vizi occulti degli equini sono riportati nella seguente tabella:

<b>Vizio o malattia</b>	<b>Denominazioni volgari o dialettali del vizio</b>	<b>Piazze in cui il vizio non è considerato redibitorio</b>
Idrocefalo cronico	Capostorno, capostorto, balordone, immobilità	--
Mania periodica	Rustichezza, restio	--
Catarro bronchiale cronico	Tosse cronica da danno	--
Bolsaggine		--
Sibilo o rantolo corneggio (cornage)		
Tiro o ticchio al vento; Tiro o ticchio d'appoggio o ballo dell'orso		
Zoppia cronica, intermittente	Doglia vecchia	--
Oftalmia periodica o intermittente (iridociclite recidivante)	Flussione lunatica, luna	--

Art . 79

Il vizio della "tosse" viene accertato o nella stalla o sul luogo di lavoro. La determinazione della natura specifica della tosse è rimessa al parere del veterinario.

Art . 80

Il vizio denominato "capostorno" o "capostorto" si rileva dai parossismi periodici e dalle condizioni anormali di comportamento dell'animale.

La diagnosi relativa è rimessa al giudizio del veterinario.

Art . 81

Il vizio denominato "doglia vecchia" o "zoppia" si accerta facendo lavorare e riposare l'animale ad intervalli.

Art . 82

Il bestiame da macello si contratta prevalentemente a peso vivo.

c) – suini

Art . 83

Il contratto di compravendita di animali si stipula anche verbalmente.

Art . 84

Il bestiame può essere contrattato alla stalla o al mercato ed il prezzo è determinato, a capo o a peso, al momento della stipulazione del contratto.

Art . 85

Il compratore è tenuto ad esaminare l'animale posto in vendita, con la diligenza del buon padre di famiglia, sicché non può invocare la tutela legale per quei vizi che avrebbe potuto o dovuto riconoscere direttamente, o perché rilevabili a vista, o perché accertabili ad un primo esame.

Art . 86

Se non si paga a pronti contanti, si dà congrua caparra, che il compratore perde se non ritira l'animale; se invece lo ritira, la caparra si computa quale acconto del prezzo; se il venditore si rifiuta di consegnare l'animale deve restituire la caparra raddoppiata.

Art . 87

I contratti di vendita di bestiame, ad esempio: “*a lemente pi mea*”, “*alla riga*”, “*per in sac d'os*”, “*alla capezza*”, “*a bot*”, escludono ogni garanzia.

Tale tipo di contratto è molto comune per chi, vendendo bestiame a negozianti sconosciuti o lontani, voglia evitare lamentele, vizi od eccezioni di sorta da parte del compratore. Infatti il venditore non è tenuto a restituire il prezzo anche nel caso di morte dell'animale, avvenuta subito dopo il pagamento.

Il contratto recante le predette clausole viene stipulato a tutto rischio e pericolo del compratore, in conformità all'art. 1491 c.c.

Art . 88

La garanzia specifica viene espressa con: “*per il vizio x ne sto davanti*”, cioè ne rispondo io, “*esso è sempre mio.....*”, con l'aggiunta dell'indicazione del vizio specifico di cui si vuole dare garanzia.

Art .89

Nel caso di compravendita di più animali per un sol prezzo globale ove si riscontri in uno od in pochi capi un vizio redibitorio, il compratore ha diritto di restituire al venditore gli animali affetti da vizio con una proporzionale riduzione del prezzo complessivo.

Art . 90

Per i suini si stipula il contratto con la garanzia generica dichiarando che l'animale “*è di buona bocca*”, salvo sempre le garanzie agli effetti sanitari.

Art . 91

La denuncia dei vizi è fatta mediante lettera raccomandata, ovvero anche a voce, in presenza di testimoni, entro il termine della garanzia che, se non diversamente stabilita, è della durata di 40 giorni dall'avvenuta consegna.

Art . 92

Il compratore, nell'intervallo fra la denuncia e la verifica dei vizi denunciati, deve alimentare l'animale, farlo curare se ammalato, salvo il diritto al rimborso per le spese sostenute.

Art . 93

Il bestiame da macello si contratta prevalentemente a peso vivo. Per determinare il peso vivo dei suini si effettua la pesatura dopo un periodo di digiuno di 12 ore; ove il digiuno non sia stato osservato, si detrae dal peso lordo la tara convenuta tra le parti.

d) – *ovini e caprini.*

Art . 94

Il contratto di compravendita di animali si stipula anche verbalmente.

Art . 95

Il bestiame può essere contrattato alla stalla o al mercato ed il prezzo è determinato, a capo o a peso, al momento della stipulazione del contratto.

Art . 96

Il compratore è tenuto ad esaminare l'animale posto in vendita, con la diligenza del buon padre di famiglia, sicché non può invocare la tutela legale per quei vizi che avrebbe potuto e dovuto riconoscere direttamente, o perché rilevabili a vista, o perché accertabili ad un primo esame.

Art . 97

Se non si paga a pronti contanti, si dà congrua caparra, che il compratore perde se non ritira l'animale; se invece lo ritira, la caparra si computa quale acconto del prezzo; se il venditore si rifiuta di consegnare l'animale deve restituire la caparra raddoppiata.

Art . 98

I contratti di vendita di bestiame, ad esempio: "*a lemente pi mea*", "*alla riga*", "*per in sac d'os*", "*alla capezza*", "*a bot*", escludono ogni garanzia.

Tale tipo di contratto è molto comune per chi, vendendo bestiame a negozianti sconosciuti o lontani, voglia evitare lamentele, vizi od eccezioni di sorta da parte del compratore. Infatti il venditore non è tenuto a restituire il prezzo anche nel caso di morte dell'animale, avvenuta subito dopo il pagamento.

Il contratto recante le predette clausole viene stipulato a tutto rischio e pericolo del compratore, in conformità all'art. 1491 c.c.

Art . 99

La garanzia specifica viene espressa con: "*per il vizio x ne sto davanti*", cioè ne rispondo io, "*esso è sempre mio.....*", con l'aggiunta dell'indicazione del vizio specifico di cui si vuole dare garanzia.

Art . 100

Nel caso di compravendita di più animali per un sol prezzo globale ove si riscontri in uno od in pochi capi un vizio redibitorio, il compratore ha diritto di restituire al venditore gli animali affetti da vizio con una proporzionale riduzione del prezzo complessivo.

Art . 101

Il bestiame da macello si contratta prevalentemente a peso vivo. Per determinare il peso vivo degli ovini e dei caprini, si effettua la pesatura dopo un periodo di digiuno di 12 ore; ove il digiuno non sia stato osservato, si detrae dal peso lordo la tara convenuta tra le parti.

e) - *altri.*

Art . 102

Vengono vendute a numero: lumache.

f) - *animali da cortile.*

Non esistono usi

g) - *latte.*

Art . 103

Per passare dal prezzo del latte bovino, espresso con riferimento al litro, al prezzo espresso con riferimento al chilo, si divide per 1,031 (uno virgola zero trentuno).

*h) - pelli fresche*

Art . 104

La vendita delle pelli bovine fresche di macello si effettua a numero o a “*peso di coda*”, intendendosi per “*peso di coda*” quello indicato dal macellaio sulla pelle medesima appena scuoiato l’animale.

Art . 105

La ripartizione di dette pelli viene fatta secondo la qualità e secondo il peso e precisamente:

vitelli fino a 3 kg.;

vitelli da 3 a 8 kg.;

vitelloni da 8 a 12 kg.;

vitelloni da 12 a 20 kg.;

vitelloni da 20 a 26 kg.;

vitelloni oltre i 26 kg.;

buoi e vacche da 26 a 40 kg. più coda, testa e zampe;

buoi e vacche oltre i 40 kg. più coda, testa e zampe;

tori da 26 a 40 kg. più coda, testa e zampe;

tori oltre i 40 kg. più coda, testa e zampe.

Art .106

Le pelli bovine salate o salamoiate si vendono anche “*a peso di coda*” o a “*peso da riconoscersi*” e in quest’ultimo caso si intende che si debbano pesare 24 ore dopo essere state tolte dalle fosse di salamoia, appese per la scolatura e sbattute per l’eliminazione del sale. Le pelli equine si contrattano a peso, facendo distinzione di prezzo fra quelle di puledro, di cavallo, di mulo e di asino.

La vendita di pelli crude di agnello e capretto si effettua a numero, specificando il peso medio ogni 100 pelli, anche “*in ricetta*”, espressione che esclude le pelli morticine, guaste, rognose, erbate, sottopeso e, per gli agnelli, pure le rigate e le flosce.

Le pelli di montone e capra si vendono a numero specificando, la media di peso ogni 100 pelli.

Art . 107

Quando si contratta “*a numero lungo*”, ossia in “*sorte*”, si intende che sono da scartare le pelli guaste, morticine e sottopeso.

*i) - uova*

Art . 108

Vengono vendute a numero: uova.

## **CAPITOLO II**

### **Prodotti dell'agricoltura**

#### *a) - frumento*

##### Art .109 (\*)

L'unità di misura per il frumento è la tonnellata o il chilogrammo.

*(\*) Il quintale, ai sensi del D.P.R. 802/1982, non è più unità di misura ufficiale*

##### Art . 110

Il frumento é contrattato a campione aperto, cioè sulla base di campioni contenuti in involti non piombati.

Le vendite di grano tenero senza campione si intendono per qualità mercantile, cioè per merce sana, con un peso specifico non inferiore a 74 kg/hl, con una percentuale massima di corpi estranei del 2 per cento e con una umidità massima del 14 per cento.

Le vendite di grano duro senza campione si intendono per qualità mercantile, cioè per merce sana, con un peso specifico non inferiore a 78, con una percentuale massima di corpi estranei dell'1 per cento e con un'umidità massima del 14 per cento.

##### Art . 111

Se non è stato convenuto un termine per la consegna della merce, questa si effettua comunemente entro otto giorni lavorativi dalla data della stipulazione del contratto.

##### Art . 112

La verifica della merce è fatta all'arrivo, salvo che il compratore, o chi per esso sia presente durante le operazioni di carico.

##### Art . 113

Per i contratti in cui la quantità venduta è accompagnata dalla parola "circa", le tolleranze nella consegna variano fino al 10 per cento, fermo restando il prezzo unitario pattuito.

##### Art . 114

Il calo naturale del frumento del nuovo raccolto, nel periodo luglio-ottobre, è tollerato nella misura del 2 per cento.

##### Art . 115 (\*)

La provvigione spettante al mediatore è di euro 0,52 alla tonnellata, per parte contraente.

Per i grani da seme detta provvigione è di euro 2,58 alla tonnellata, per parte contraente.

*(\*) Il quintale, ai sensi del D.P.R. 802/1982, non è più unità di misura ufficiale*

#### *b) - granoturco.*

##### Art . 116 (\*)

L'unità di misura per il granoturco in genere è la tonnellata o il chilogrammo.

*(\*) Il quintale, ai sensi del D.P.R. 802/1982, non è più unità di misura ufficiale*

##### Art . 117

Il granoturco é contrattato a campione aperto, cioè sulla base di campioni contenuti in involti non piombati.

Le vendite di granoturco senza campione si intendono per qualità mercantile, cioè per merce sana, leale, e con una percentuale di umidità non superiore al 14 per cento e con una percentuale massima di corpi estranei del 2 per cento.

Per i contratti di granoturco non essiccato, si attribuisce un'umidità base convenzionale del 30 per cento e quindi si rapporta mediante apposite tabelle l'umidità reale a quella convenzionale aumentando o diminuendo conseguentemente o il prezzo o il peso.

##### Art . 118

Se non è stato convenuto un termine per la consegna della merce, questa si effettua comunemente entro otto giorni lavorativi dalla data della stipulazione del contratto.

Art . 119

La verifica della merce è fatta all'arrivo, salvo che il compratore, o chi per esso sia presente durante le operazioni di carico.

Art . 120

Per i contratti in cui la quantità venduta è accompagnata dalla parola "circa", le tolleranze nella consegna variano fino al 10 per cento, fermo restando il prezzo unitario pattuito.

Art . 121 (\*)

La provvigione spettante al mediatore è di euro 0,52 alla tonnellata, per parte contraente

(\*) *Il quintale, ai sensi del D.P.R. 802/1982, non è più unità di misura ufficiale*

c) - *riso*

Art . 122

Nella zona risicola della provincia di Alessandria sono osservati gli usi della provincia di Vercelli.

d) *cereali minori (orzo)*

Art . 123 (\*)

L'unità di misura per l'orzo è la tonnellata o il chilogrammo.

(\*) *Il quintale, ai sensi del D.P.R. 802/1982, non è più unità di misura ufficiale*

Art . 124

L'orzo è contrattato a campione aperto, cioè sulla base di campioni contenuti in involti non piombati. Le vendite dell'orzo si intendono per qualità mercantile, cioè per merce sana, con un peso non inferiore a 62 kg./hl, con una percentuale massima di corpi estranei del 2 per cento e con umidità massima del 14 per cento.

Art . 125

Se non è stato convenuto un termine per la consegna della merce, questa si effettua comunemente entro otto giorni lavorativi dalla data della stipulazione del contratto.

Art . 126

La verifica della merce è fatta all'arrivo, salvo che il compratore, o chi per esso sia presente durante le operazioni di carico.

Art . 127

Per i contratti in cui la quantità venduta è accompagnata dalla parola "circa", le tolleranze nella consegna variano fino al 10 per cento, fermo restando il prezzo unitario pattuito.

Art . 128

Il calo naturale dell'orzo del nuovo raccolto, nel periodo luglio-ottobre, è tollerato nella misura del 2 per cento.

Art . 129 (\*)

La provvigione spettante al mediatore è di euro 0,52 alla tonnellata, per parte contraente. Per l'orzo da seme detta provvigione è di euro 2,06 alla tonnellata, per parte contraente.

(\*) *Il quintale, ai sensi del D.P.R. 802/1982, non è più unità di misura ufficiale*

*e) – patate*

Non esistono usi

*f) - ortaggi*

Art . 130

Abitualmente vengono venduti a mazzetto: rapanelli, cipollotti, cicoriette, basilico, aglietto, crescione, erbe aromatiche.

*g) - uva e mosto*

Art . 131

Il contratto di compravendita di uva viene stipulato verbalmente, ma nel caso di partite rilevanti viene adottata anche la forma scritta.

Art . 132

L'uva è venduta o sulla vite, ancora da staccare, quando è prossima la vendemmia, con la pattuizione di un prezzo finito, e definitivo, riferito all'uva staccata, cioè raccolta a cura ed a spese del venditore, oppure sui pubblici mercati.

Nella determinazione del prezzo si può anche fare riferimento alla mercuriale di un determinato mercato o alla media delle mercuriali di più mercati esplicitamente designati con o senza aggiunta di un premio.

Se nella vendita a mercuriale manca la designazione del mercato, si intende che le parti abbiano voluto indicare il mercato al quale più frequentemente si riferiscono le contrattazioni della località.

Art . 133

La stipulazione del contratto in materia è preceduta dalla vista dei vigneti da parte del compratore o di un suo incaricato.

Il prezzo delle uve da vino viene concordato in base all'esame del contenuto zuccherino dell'uva stessa misurato con mostimetro.

Art . 134

Per le vendite fatte sulla vigna, viene pattuita la durata della raccolta, le modalità della consegna, gli eventuali impegni del venditore relativi al trasporto e la percentuale di scarto.

Art . 135

All'atto della conclusione del contratto, il compratore versa una caparra.

Art . 136

Le uve sono considerate di qualità mercantile quando sono perfettamente ed egualmente mature, non ammuffite, non ammaccate da grandine e non ancora in stato di fermentazione.

Il contratto si risolve se la grandine o qualche malattia distrugge più della metà del raccolto e lasci intaccata la parte rimanente.

Normalmente, e sempre che non si tratti di uva venduta sui mercati, il compratore od un suo incaricato assiste al carico dell'uva nella vigna e può rifiutare la parte non mercantile.

Art . 137

Il compratore ritira l'uva nella vigna con mezzi proprii, ma il venditore è tenuto a raccoglierla e ad effettuarne il carico.

Per piccole partite vendute a privati, il venditore trasporta l'uva alla tinaia del compratore.

In questi casi la pesatura viene fatta al ritiro, sul mezzo di trasporto.

Art . 138

In caso di pioggia durante il raccolto, il compratore deve accordare una dilazione alla consegna e il venditore, dal canto suo, non può continuare la vendemmia se non quando la pioggia sia cessata del tutto e l'uva sia asciutta.

Art . 139

Il limite di tolleranza fra quantitativo contrattato sulla vite e quantitativo consegnato è del 20 per cento, tanto in più che in meno, fermo restando il prezzo unitario pattuito .

Art . 140

Le spese di pesatura sono sempre a carico del venditore, il quale ritira le bollette del peso, rimettendole al compratore al momento del pagamento.

Art . 141

Il pagamento viene effettuato al ritiro della merce se il contratto fu stipulato a prezzo fisso, detraendo l'importo della caparra. Invece, quando le parti abbiano convenuto il prezzo a mercuriale, il compratore usa dare un congruo acconto al ritiro della merce ed il saldo non appena pubblicata la mercuriale.

Art . 142

La provvigione spettante al mediatore che sia intervenuto per la conclusione di contratti di uve da vino è del 2 per cento soltanto a carico del venditore.

*h) - olive*

Non esistono usi

*i) - agrumi*

Non esistono usi

*l) - frutta fresca (ciliegie, fragole, mele, pere, pesche, albicocche, susine, cocomeri, meloni, ecc...)*

Art . 143

Abitualmente vengono venduti a cestino o piccolo contenitore: fragole, more, mirtilli, lamponi, ribes e simili. Vengono venduti a numero i frutti esotici in genere.

*m) - frutta secca (noci, nocciole, mandorle, castagne, ecc.)*

Non esistono usi

*n) - erbe, sementi e foraggi*

Art . 144

Nella compravendita delle piccole partite, i contratti vengono stipulati verbalmente.

Art . 145

I foraggi sono venduti normalmente a peso.

Art . 146

Il compratore può esaminare il fieno in cumulo.

Art . 147

All'atto della stipulazione dei contratti di compravendita di fieno, il compratore corrisponde una caparra.

Art . 148

In tali contratti, il pagamento, salvo patti speciali, si effettua all'atto della consegna.

Art . 149

Il venditore assicura la rispondenza della partita alle caratteristiche di essa visibili all'esterno.

Nelle vendite di “fieno mercantile”, il venditore ha l’obbligo di escludere dalla consegna il fieno troppo fermentato, guasto o ammuffito, e, salvo patto contrario, quello rimasto bagnato sui prati al tempo del raccolto.

Art . 150

La spesa della pesatura del fieno, salvo patto contrario, è sostenuta dal venditore.

Art . 151

Ove in detti contratti di compravendita si includa l’espressione “circa”, relativa alla quantità contrattata, è ammessa una tolleranza in aumento o in diminuzione della quantità consegnata nella misura non superiore al 15 per cento, fermo restando il prezzo unitario pattuito.

*o) - fiori e piante ornamentali*

Non esistono usi

*p) - piante da vivaio e da trapianto*

Non esistono usi

*q) - piante officinali e coloniali*

Non esistono usi

*r) - droghe e spezie*

Non esistono usi

### **CAPITOLO III**

#### **Prodotti della silvicoltura**

*a) - legna da ardere*

Non esistono usi

*b) - carbone vegetale*

Non esistono usi

*c) - legname rozzo*

#### **Art . 152**

Le piante di alto fusto si vendono prevalentemente in piedi.

Quando sono vendute in piedi - cioè con abbattimento e successivo utilizzo del legname a cura dell'acquirente - la vendita è fatta "a corpo", stabilendo un prezzo globale, oppure anche "a peso", applicando un determinato prezzo unitario alla quantità di legname mercantile ricavata, accertata mediante pesatura.

#### **Art . 153**

Per i pioppeti, l'acquirente delle piante in piedi è, salvo patto contrario, tenuto alla triturazione o all'estrazione delle ceppaie ed al loro allontanamento dal terreno, nonché alla distruzione della ramaglia minuta.

E' esclusa l'estrazione o la triturazione delle ceppaie nei filari di ripa.

#### **Art . 154**

I tronchi si vendono normalmente con la corteccia (rami tagliati e regolati).

La lunghezza dei tronchi -quando non viene pattuito diversamente- si intende da m. 2,50 in avanti, con progressione di m. 0,50 in m. 0,50, ma è tollerata, in lieve percentuale, la lunghezza di m. 2.

#### **Art . 155**

Le tavole normalmente in commercio sono scortecciate, non rifilate e devono essere di qualità "sana e mercantile".

#### **Art . 156**

Normalmente i tronchi si vendono a peso e le tavole a misura.

La misurazione delle tavole in larghezza si effettua prendendo la misura a metà lunghezza, compensate le eventuali irregolarità, ed a metà smusso. Le tavole da mm. 25 in meno vengono misurate a spigolo vivo e sono ammessi leggeri smussi.

La lunghezza si calcola di cm. 10 in 10.

#### **Art . 157**

La provvigione spettante al mediatore che sia intervenuto per la conclusione di contratti di compravendita di piante di alto fusto o del relativo legname in tronchi o tavole è dell'1 per cento a carico di ciascuna parte contraente.

*d) - sughero, ecc.*

Non esistono usi

**CAPITOLO IV**  
**Prodotti della caccia e della pesca**

Non esistono usi

**CAPITOLO V**  
**Prodotti delle industrie estrattive**

Non esistono usi

**CAPITOLO VI**  
**Prodotti delle industrie alimentari**

*a) - riso brillato*

Art . 158

Nella zona risicola della provincia di Alessandria sono osservati gli usi della provincia di Vercelli.

*b) - farina, semola e sottoprodotti della macinazione*

Art . 159

Se la vendita di farine da parte dei molini viene effettuata a mezzo di rappresentanti, agli stessi è corrisposta una provvigione pattuita fra le parti.

Art . 160

I contratti di farinetta si perfezionano su campione. Nella denominazione di farinetta si comprendono tutti i sottoprodotti della macinazione (crusche e cruschetto esclusi) inidonee alla panificazione.

Art . 161

Le vendite si perfezionano per pronta o per futura consegna, franco magazzino compratore. Per le consegne future viene redatto un accordo scritto in doppio originale, che viene sottoscritto dai contraenti con l'indicazione delle condizioni di vendita riguardanti la qualità, la quantità, il prezzo, il pagamento e la consegna.

*c) - paste*

Non esistono usi

*d) prodotti della panetteria*

Art . 162

Abitualmente vengono vendute a numero: pizze. Vengono vendute a porzioni: farinata, castagnaccio.

*e) zucchero e prodotti dolciari*

Art . 163

Abitualmente vengono venduti a numero: i prodotti confezionati, quali: dolci da banco, torte gelato, semifreddi, pezzi duri, cassate, zucchini, frutti ripieni.

Abitualmente vengono venduti a cono o coppetta: gelati.

*f) - carni fresche, congelate, preparate, cucinate e frattaglie*

Art . 164

Abitualmente vengono venduti a numero: polli arrosto o allo spiedo, quaglie (macellate o cucinate), faraone, cosce, ali, rollate (cucinate).

*g) - pesci preparati*

Non esistono usi

*h) - prodotti surgelati*

Non esistono usi

*i) - conserve alimentari*

Non esistono usi

*l) - latte e derivati*

Non esistono usi

*m) - olio d'oliva*

Non esistono usi

*n) – oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali*

Non esistono usi

*o) - oli e grassi animali per usi alimentari e industriali*

Non esistono usi

*p) - pelli grezze e residui della macellazione*

Non esistono usi

*q) - vini e vermouth*

- vini

Art . 165

Le compravendite dei vini tra produttori singoli e negozianti si stipulano quasi sempre verbalmente, mentre quelle effettuate da cantine sociali sono concluse con atto scritto.

Art . 166

I vini si contrattano per assaggio fatto alla cantina del venditore oppure per campione, in questo caso con riserva di verifica della partita.

Art . 167

E' prevalente, per le piccole partite, la vendita senza impegno di gradazione alcolica.  
Per le maggiori partite, i contratti dei vini si stipulano calcolando il prezzo in base ai gradi-ettolitro.

Art . 168

All'atto della stipulazione del contratto é corrisposta caparra nella misura del 10 per cento.

#### Art . 169

Si pattuisce la consegna del vino oggetto del contratto anche in più riprese, ma a rischio e pericolo del venditore, il quale ha l'obbligo di conservare il vino sano e mercantile.

Detto obbligo viene meno se il ritiro della merce non venga effettuato nel termine stabilito ed, in tal caso, il venditore ha diritto di pretendere il pagamento integrale del prezzo.

Se il ritiro avviene in più riprese, l'eventuale deterioramento del vino nelle botti lasciate dimezzate resta a rischio del compratore, il quale - a sue spese - ha facoltà di iniettare anidride solforosa o carbonica nello spazio rimasto vuoto.

#### Art . 170

Il compratore ritira con mezzi propri di trasporto, presso la cantina del venditore, il vino acquistato. Le operazioni di misura e di carico sono eseguite a spese dello stesso acquirente.

#### Art . 171

Le verifiche della qualità del vino devono essere eseguite dal compratore all'atto del ritiro. Una volta asportato il vino dalle cantine del venditore, il compratore non può più proporre reclami sulla qualità della merce.

#### Art . 172

Generalmente, il pagamento del vino avviene per contanti al momento della consegna, conteggiando in detrazione la caparra.

Nel caso di più consegne parziali, il compratore corrisponde man mano l'importo della merce ritirata, oltre ad una somma, a titolo di garanzia o caparra, per la merce residua.

La provvigione spettante al mediatore che sia intervenuto per la conclusione di contratti di compravendita di vino è del 2 per cento per parte.

#### - vinacce

#### Art . 173

Le vinacce si contrattano generalmente a peso.

#### Art . 174

Per vinacce mercantili si intendono quelle integre che non abbiano subito lavaggi o trattamenti comunque atti a causare la diminuzione o la dispersione delle materie estraibili, e devono essere conferite appena prodotte.

#### Art . 175

I pagamenti avvengono per contanti dopo l'ultimazione del conferimento delle varie partite.

#### *r) - alcool e liquori*

#### - acquavite di vinacce

#### Art . 176

Per acquavite si intende la bevanda "spiritosa" ottenuta dalla distillazione di fermentati di vinacce in modo tale che la bevanda mantenga i principi aromatici delle sostanze fermentate.

Le acquaviti per essere mercantili devono essere scevre da difetti e cioè di buon gusto, cristalline ed a gradazione non inferiore ai 40° né superiore ai 75°.

#### Art . 177

Nel commercio dell'acquavite le parti contraenti riconoscono come grado alcolico quello dichiarato sui documenti dell'UTF che accompagnano la merce, con tolleranza massima di due decimi di grado.

#### Art . 178

Il compratore è tenuto all'anticipazione dell'importo relativo all'imposta di fabbricazione.

#### Art . 179

I cali che si verificano durante il trasporto di tali prodotti sono a totale carico del compratore.

Art . 180

La provvigione spettante al mediatore che sia intervenuto per la conclusione di contratti di compravendita di acquisite di vinacce è del 2 per cento del valore (comprensivo dell'ammontare dell'importo dell'imposta di fabbricazione), a carico del venditore.

s) – birra

Non esistono usi

t) - acque minerali, gassose e ghiaccio

Non esistono usi

## CAPITOLO VII

### Prodotti dell'industria del tabacco

Non esistono usi

## CAPITOLO VIII

### Prodotti dell'industria delle pelli

a) - pelli conciate

Art . 181

*Le vendite delle pelli conciate si effettuano a peso oppure a superficie.*

*La vendita a peso si effettua prevalentemente per il cuoio e le pelli grezze.*

*La vendita a superficie avviene di norma per il pellame da tomaia, da fodera, da pelletteria e da confezione.*

*Per quanto riguarda il cuoio è invalso l'uso della vendita oltreiche' in schiappe anche in gropponi, fianchi e spalle.*

Art . 182

*La clausola di acquisto a pronta consegna accettata dal venditore, tanto per le pelli gregge quanto per quelle conciate, comporta un termine, a favore del venditore medesimo, non inferiore a 8/10 giorni necessario per selezionare la merce, metterla in partita, proporzionarla nella scelta e nei pesi, impaccarla, ecc.*

Art .183

*Qualora il costo dell'imballaggio venga conteggiato, viene addebitato nella fattura al compratore, salvo accordi diversi.*

Art . 184

*Le spese di trasporto, salvo patto contrario, sono sempre a carico del compratore.*

Art . 185

*Salvo patto contrario, i campioni richiesti possono essere restituiti e le spese di spedizione e di restituzione sono a carico del richiedente.*

*Per i campioni offerti, nel caso di restituzione, le spese sono a carico dell'offerente. Il campione è, di regola, determinato come segue.*

*Nel caso di pelli conciate e rifinite, la domanda di un campione in determinate scelte e in determinati pesi viene così interpretata dal venditore:*

- una dozzina di pelli del genere chiesto per ognuna delle scelte e ognuno dei pesi indicati, se si tratta di articolo venduto in pacchi o mazze contenenti non meno di una dozzina di pelli cadauno (come per esempio: pelli di capra, di montoni, di vitelli al cromo nero e colorati, ecc.);
  - una mezza dozzina di pelli del genere chiesto per ognuna delle scelte e ognuno dei pesi indicati, se si tratta di articolo venduto in pacchi contenenti non meno di mezza dozzina di pelli l'uno (vitelloni, vacche, ecc.);
  - sei pezzi (schiappe, gropponi, fianchi, spalle) per ogni scelta e per ogni peso chiesti, se si tratta di suola, e sei pelli per scelta e per peso chiesti se si tratta di pelli per tomaia non venduti a dozzina, ritenendosi, per costante pratica, necessario almeno un tale quantitativo a rappresentare fedelmente il lotto o la partita di pelli di cui il compratore domanda o il venditore offre il campione;
  - cinquanta o eccezionalmente venti pelli di lucertola o coccodrillo se si tratta di articolo venduto in pacchi o mazzette contenenti cinquanta o venti pezzi ciascuno.
- I campioni di pelli a mezza concia o in bazzana sono costituiti sempre da una dozzina.  
Il campione per qualsiasi genere di pelli viene fatturato al prezzo della partita, quando di questa segua la vendita.

#### Art . 186

La domanda di una balla di un determinato genere di pelli conciate a cuoio, per quanto attiene al numero di pelli o pezzi che la balla deve contenere, viene così interpretata dal venditore:

- n. 15 pezzi se si tratta di schiappe o gropponi di cuoio fino a 5 kg. cadauno, o di fianchi fino a kg. 2 cadauno, o di spalle fino a kg. 3 cadauno;
- n. 10 pezzi o schiappe se si tratta di cuoio per suola del peso da kg. 6 a 10 per schiappa;
- n. 10 - 12 pezzi o schiappe se si tratta di cuoio per suola di peso superiore a kg. 10 per schiappa.

#### Art .187

Le pelli conciate per calzoleria e marocchineria vengono di solito indicate a metro quadrato.

Nelle vendite di cuoi, nelle quali e' specificato lo spessore, è ammessa una tolleranza di mezzo millimetro.

Le pelli designate in commercio come pelli di vitello, sono così classificate:

- 1) - pelli di vitello intero fino a 18 piedi per pelle;
- 2) - pelli di vitellone intero oltre 18 piedi per pelle;
- 3) - pelli di bovino intero oltre 20 piedi per pelle.

La categoria di pelli di vitello viene anche suddivisa come segue:

- a) - mezzi vitelli, piedaggio 6/12 per schiappa;
- b) - mezzi vitelloni, piedaggio oltre 13 per schiappa con massimo di 30 piedi.

Le pelli caprine sono designate come "capretti" quelle la cui misura non oltrepassa i 5 piedi per pelle; come "capre" quelle di piedaggio superiore.

Le pelli ovine sono designate come "agnelli" quelle la cui superficie non oltrepassa i cinque piedi; come "montoni", quelle che oltrepassano i cinque piedi.

Le pelli dei rettili sono commercialmente suddivise in quattro grandi specie:

- lucertole
- pitoni (comprendenti anche tutte le specie affini)
- coccodrilli caimani
- coccodrilli.

Ognuno di questi tipi di rettili conciati - cioè preparati e tinti per essere impiegati nei vari tipi di manufatti più comuni - è suddiviso in taglie a seconda delle misure:

1) per le pelli di lucertola e coccodrilli, le taglie fanno riferimento alla misura presa in centimetri lineari trasversalmente nella parte più larga della pancia; a questa misura si fa riferimento nella determinazione del prezzo;

2) per i pitoni e i loro relativi affini, invece, la classificazione tiene conto della misura in centimetri lineari della parte più larga della pelle dell'animale e della sua lunghezza, alla quale si fa riferimento per la determinazione del prezzo;

3) per il coccodrillo caimano - di cui vengono usati prevalentemente i fianchi dell'animale - la lunghezza di ogni fianco può variare da cm. 50 a cm. 110 circa; la classificazione delle taglie è fatta in relazione al relativo piedaggio quadro a cui si fa riferimento per la determinazione del prezzo; le taglie di uso comune per questi tipi di pelli sono:

fino a Pq. 0,49

da pq. 0,50 a pq 0,79

da pq. 0,80 a pq 0,99

da pq. 1,00 a oltre.

#### Art . 188

*Quando il compratore specifica il peso che deve avere ogni pelle ed ogni dozzina di pelli conciate, senza determinazione di massimi o di minimi, si seguono di regola i seguenti criteri:*

- a) - il venditore ha sempre facoltà di formare la partita con pelli il cui peso oscilla fra 1/4 di kg. in più o 1/4 di kg. in meno di quello stabilito per ogni schiappa, se si tratta di cuoi per suola o selleria; con dozzine aventi un'eccedenza o una deficienza sul peso stabilito di 1/2 kg. l'una, se si tratta di articolo negoziato a peso di dozzina;*
- b) - ove il compratore specifichi con massimi o minimi il peso che devono avere le pelli o le dozzine (per es.: da kg. 3 a 3 1/2 ovvero da kg. 4 a 5), il venditore ha facoltà di attenersi tanto al massimo quanto al minimo indicati;*
- c) - per gli articoli negoziati a misura si formano abitualmente le dozzine con pelli del medesimo spessore, colore e scelta con una oscillazione da 2 a 3 piedi fra la pelle più piccola e la pelle più grande della stessa dozzina (per es.: 6/9, 10/12, 12/14, ecc.).*

*b) - lavori in pelle e cuoio*

Non esistono usi

#### **CAPITOLO IX Prodotti delle industrie tessili**

Non esistono usi

#### **CAPITOLO X Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento**

Non esistono usi

#### **CAPITOLO XI Prodotti delle industrie del legno**

Non esistono usi

#### **CAPITOLO XII Prodotti delle industrie della carta poligrafiche e fotofonocinematografiche.**

*a) - carta e cartoni*

#### Art . 189

Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggetti alla riserva di approvazione da parte del fornitore, che deve essere sciolta entro dieci giorni dalla data della commissione. Il silenzio equivale ad approvazione.

#### Art . 190

Le carte in formato disteso, con esclusione delle carte paglia greggia, sono fornite di regola non raffilate e cioè con i tagli di origine.

Per le carte raffilate è prevista una tolleranza di misura di due millimetri, per le carte di paglia greggia quella di cinque millimetri su ambedue le dimensioni; la stessa tolleranza è prevista per la larghezza della carta in rotoli.

#### Art .191

Il committente è obbligato ad accettare il quantitativo ordinato e fornito fino al limite del 10 per cento di tolleranza, e ciò senza alcuna variazione del prezzo unitario pattuito.

#### Art . 192

Leggere differenze di tinta, di purezza e di tenacità delle carte fornite, non possono dar luogo a reclami od a rifiuto nel ritiro della merce da parte del committente.

Tali differenze, di modesto rilievo, sono pure tollerate fra le varie parti di una medesima fabbricazione: esse, per quanto riguarda la tinta, devono essere accuratamente separate nella scelta e segnalate al committente nella fattura.

#### Art . 193

Salvo convenzioni speciali al momento dell'ordinazione, il fabbricante è libero di comporre l'impasto a sua scelta, sotto la condizione di riprodurre le caratteristiche richieste dal tipo, marca o campione di base.

#### Art . 194

Nelle forniture di carte da giornali in rotoli non si accettano scarti di ritorno.

I rotoli che si rivelassero difettosi devono essere tenuti a disposizione del fornitore. Non è ammessa la liquidazione delle fatture "a rendita".

#### Art . 195

Le carte in rotoli, imballate semplicemente con involto in carta e reggette, si fatturano lordo per netto.

#### Art . 196

La carta si contratta a peso oppure a risme e rotoli di peso teorico stabilito.

La risma di carte stese e' di regola composta da 500 fogli, quella di carte piegate e confezionate è di regola di 400 fogli.

Per confezioni diverse deve farsi espressa pattuizione al momento della commissione.

#### Art . 197

Il peso teorico della carta, stabilito nella commissione, si considera come peso medio, sul quale e' concessa una tolleranza in più ed in meno:

- sino al 6 per cento per carte inferiori a 20 grammi per metro quadrato;
- sino al 4 per cento per carte da 20 a 40 grammi per metro quadrato;
- sino al 3 per cento per carte da 40 a 180 grammi per metro quadrato;
- sino al 4 per cento per carte da 180 a 240 grammi per metro quadrato;
- sino all'8 per cento per carte superiori a 240 grammi per metro quadrato;
- sino al 5 per cento per tutte le altre carte e per quelle asciugate all'aria (gelatinate);
- sino al 5 per cento per tutte le carte in rotoli;
- sino al 6 per cento per tutte le carte d'impacco e di imballo.

Singoli fogli o pezzi staccati dai rotoli più pesanti o più leggeri della tolleranza, non sono ammessi per la valutazione del complesso della partita.

Qualora il committente abbia pattuito un peso massimo o minimo per la carta acquistata, il limite di tolleranza (ovviamente senza superare il peso massimo o minimo pattuito) può raggiungere il doppio degli indici di cui sopra.

#### Art . 198

Nel peso teorico delle carte è compreso quello della confezione della risma, dei pacchi, pacchetti o dei rotoli, cioè quello della carta d'involto, cartoncini di rinforzo, nastri, cordicelle o reggette.

Così pure e' compresa, come peso di carta a fatturarsi, la bobina in legno delle carte in rotoli, salvo accreditamento al medesimo prezzo con la resa in porto franco stazione del fornitore.

Art . 199

Il peso a fatturarsi è quello teorico quando la carta è contrattata col prezzo a risma, quello effettivo quando il prezzo è a peso.

Per differenze di peso, che restino nei limiti di tolleranza, non è ammesso alcun abbuono o carico.

Art . 200

L'imballaggio viene di regola sempre fatturato.

Art . 201

Il termine di spedizione deve essere sempre stabilito nella commissione.

Art . 202

Le interruzioni di notevole durata dell'attività della fabbrica fornitrice, dipendenti da sciopero o da altro grave motivo, esonerano dall'obbligo di consegna nel tempo stabilito, previo avviso appena possibile.

In tali casi le ordinazioni rimangono valide, ma è nella facoltà del committente di ritenerle annullate, previo avviso al fornitore.

Art . 203

La consegna si esegue al momento dell'uscita della merce dalla fabbrica fornitrice, anche quando sia stata convenuta la vendita franco domicilio del compratore.

Art . 204

La merce viaggia sempre per conto e rischio del committente, anche nel caso in cui i prezzi siano convenuti per merce resa franco destino.

La merce non viene di norma assicurata se non per espresso ordine del committente.

Art . 205

Quando il pagamento è effettuato a ricevimento fattura, è d'uso praticare lo sconto del 2 per cento.

Art . 206

I reclami generici devono essere fatti al massimo entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Le contestazioni di natura tecnica, relative alla qualità, debbono essere proposte entro 8 settimane dal ricevimento della merce e per l'eventuale definizione di esse si ricorre al competente Istituto Tecnico di Milano, od al Gabinetto di assaggio per le carte presso il Museo Industriale di Torino.

Art . 207

Nelle ordinazioni di cartoni il committente può indicare la qualità di merce commessa anche per i pacchi del peso di kg. 25, precisando il numero dei fogli per pacco nel formato normale (71 x 101 cm.). I cartoni ordinari, commissionati in base al numero di fogli relativi ai pacchi del peso di kg. 25, sono fatturati con riferimento a tal peso, mentre i cartoni fini sono fatturati in base al peso reale del pacco contenente l'esatto numero dei fogli oggetto della commissione.

Art . 208 (\*)

Per fabbricazioni di tipi speciali di cartoni il quantitativo da ordinare da parte del committente non deve essere, di regola, inferiore a 2 tonnellate.

(\*) *Il quintale, ai sensi del D.P.R. 802/1982, non è più unità di misura ufficiale*

Art . 209

Su tutti i tipi di cartoni è ammessa una tolleranza dell'8 per cento in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nelle commissioni.

Se l'ordinazione è a numero di fogli per pacchi del peso di 25 kg., la tolleranza ammessa è:

- di fogli 1 in più o in meno per i pacchi da 8 a 20 pezzi;
- di fogli 2 in più o in meno per i pacchi da 22 a 30 pezzi;
- di fogli 3 in più o in meno per i pacchi da 35 a 60 pezzi;
- di fogli 5 in più o in meno per pacchi con più di 70 pezzi.

#### Art . 210

I cartoni vegetali, di colore cuoio o bianco, ed i cartoni greggi fabbricati a mano - macchina, sono forniti non rifilati, nel formato netto di circa cm. 70 x 100.

#### Art . 211

Il pacco di cartoni è di regola del peso di kg. 25, in esso compreso la carta da imballaggio o/e il materiale impiegato nella legatura.

#### *b) - prodotti tipografici*

#### Art . 212

L'ordinazione o la commissione può essere fatta direttamente all'azienda grafica, oppure a mezzo dei suoi viaggiatori o agenti o rappresentanti; in ogni caso, il contratto di vendita si intende pattuito e stipulato presso la sede dell'azienda grafica venditrice.

L'ordinazione o la commissione fatta a mezzo rappresentante o viaggiatore, si intende subordinata all'approvazione della azienda grafica venditrice.

La vendita viene effettuata per merce resa alla sede dell'azienda grafica e, se deve essere spedita altrove, le spese di trasporto sono a carico del committente, come pure sono a suo carico l'importo dell'imballaggio, il rischio ed il pericolo del viaggio.

#### Art . 213

Le offerte scritte, i preventivi recanti il solo prezzo del lavoro da eseguirsi dalle aziende facenti parte dell'industria grafica sono gratuiti ed a carico dell'azienda offerente.

I preventivi e le offerte accompagnati da progetto di esecuzione di lavoro richiesto dal committente, da disegni, da pagine di saggio, da bozzetti, da composizioni di prova o da altro, sono a carico del committente, ove non siano stati seguiti da ordinazione.

I prezzi riportati dai preventivi non impegnano per più di 15 giorni l'azienda grafica che li ha offerti, e si intendono praticati per:

- a) - lavorazioni eseguite in ore normali di lavoro;
- b) - originali di lavori editoriali di stampa, tratti da dattiloscritti su una sola facciata del foglio, ben distinti e ordinati, e con la indicazione dei caratteri da usare;
- c) - originali di moduli commerciali, inserzioni pubblicitarie e lavori diversi tracciati nelle loro proporzioni di testo e di spazio con correlativo diritto del committente al ritiro di una sola copia delle prime bozze in colonna e delle seconde bozze impaginate.

Salvo patto contrario, non si intendono compresi nel prezzo del preventivo e vengono perciò fatturati a parte:

- a) - le bozze richieste in più;
- b) - il maggior costo per le lavorazioni che, per causa o ordine del cliente, devono essere eseguite in ore straordinarie;
- c) - le spese occorrenti a rendere in condizioni adatte alla regolare lavorazione le fotografie, i disegni, gli scritti (ove fossero poco chiari) e tutto il materiale destinato alla riproduzione.

La consegna degli originali per l'esecuzione del lavoro significa accettazione integrale delle condizioni del preventivo, anche se di questo non sia stato dato regolare benestare.

#### Art . 214

Iniziato il lavoro di composizione, di riproduzione litografica, di riproduzione fotomeccanica e di incisione, le spese relative a qualsiasi modificazione sono a carico del committente.

Per i lavori litografici o tipografici a colori, trattandosi di riproduzione di un bozzetto, disegno o dipinto precedentemente approvato, le bozze o prove di torchio non sono suscettibili di modificazioni in quanto tali prove o bozze sono presentate soltanto per l'approvazione della tonalità dei colori.

Le modificazioni al testo delle composizioni tipografiche, il cambiamento del carattere precedentemente convenuto, la variazione della disposizione del testo, dell'esattezza e dell'impaginazione, le correzioni non tipografiche e le composizioni non utilizzate sono a carico del committente.

#### Art . 215

I quantitativi di stampa sono soggetti ad una tolleranza dal 3 al 10 per cento in più o in meno a seconda del genere di lavoro. Il committente è tenuto al pagamento della quantità effettivamente ricevuta.

Tutte le copie che per disposizioni di legge e di regolamento debbono essere consegnate ad enti od autorità, sono a carico del committente salvo contratti speciali.

#### Art . 216

L'azienda grafica, per esigenze tecniche, non può garantire l'esatta riproduzione delle tonalità dei colori dei bozzetti e degli originali a colori, pur cercando di arrivare alla massima approssimazione nella esecuzione definitiva.

Il committente è tenuto a rispondere delle spese per arresti di macchina dovuti ad attesa di sue deliberazioni, modificazioni non comunicate con la restituzione delle bozze e comunque a sospensioni determinate da sua volontà o sua causa.

Quando il lavoro per causa del cliente debba essere sospeso per un periodo superiore ai 30 giorni, lo stampatore ha facoltà di annullare la composizione fatturando e pretendendo il pagamento di quanto ha eseguito e della rimanenza della carta destinata al lavoro commesso, che resta a disposizione del cliente.

#### Art . 217

Salvo patto contrario che ne preveda la cessione, il diritto di riproduzione di ogni modello di composizione grafica, di ogni disegno da stamparsi in nero o a colori, di ogni confezione, resta riservato all'azienda grafica che lo ha creato e messo in atto.

La consegna del modello o disegno al cliente o committente non implica la cessione del diritto di usufruirne per il suo lavoro, ne' di trasmetterlo ad altri per le riproduzioni ad uso di stampa. Se l'azienda grafica è consenziente, il cliente può acquistarne il diritto di riproduzione.

#### Art . 218

I clichets per la stampa tipografica e le fotolito per la stampa litografica sono eseguiti su disegni o fotografie fornite dal committente; gli eventuali ritocchi alle fotografie e disegni sono a carico del committente.

#### Art . 219

Le pietre e le lastre litografiche, gli zinchi od altro materiale analogo sul quale siano impressi i disegni in nero od a colori, sono sempre di proprietà della azienda grafica, anche quando il committente abbia pagato l'importo della spesa dell'incisione o riproduzione litografica, ad eccezione dei clichets o simili, pagati dal committente o di sua proprietà.

#### Art . 220

La materia prima necessaria alla esecuzione dell'ordine è fornita dalla azienda grafica.

La carta ed i cartoni sono forniti e venduti con le medesime tolleranze e norme cui le cartiere usano subordinare le loro vendite ai grafici, e così, per le altre materie, è ammessa la tolleranza d'uso.

Ove la carta necessaria al lavoro commesso sia fornita dal committente, essa dovrà avere i requisiti necessari alle esigenze tecniche del sistema di stampa impiegato.

L'azienda grafica non avrà alcuna responsabilità in ordine all'eventuale deficiente risultato della stampa, ove esso dipenda dalla qualità della carta fornita e non da altra causa ad essa imputabile.

L'azienda grafica ha diritto ad una quantità di fogli di scarto variabile da uno a cinque fogli per ogni cento e per tiratura, a seconda della qualità del lavoro.

Al committente, per i tipi di carta di speciale fabbricazione, potrà essere richiesto il pagamento anticipato, totale o parziale, della carta stessa, specialmente per quei lavori che per la loro mole hanno durata superiore a tre mesi.

#### Art .221

Salvo espresse pattuizioni in deroga, i giornali, le riviste, i bollettini e tutte le pubblicazioni di carattere periodico si intendono assunte con reciproco impegno di regolare pubblicazione per tutta la durata dell'anno solare in corso, impegno che si intende rinnovato qualora una delle parti non ne abbia data disdetta nel mese di ottobre.

L'anticipata sospensione della pubblicazione da parte del committente dà diritto allo stampatore alla rifusione di tutti i danni, nonché degli utili mancati.

L'inosservanza o violazione da parte dell'autore o dell'editore delle leggi sulla stampa, sui diritti d'autore o di quelle di pubblica sicurezza, oppure il rifiuto a modificare o ad omettere la pubblicazione di quanto, a motivato giudizio dello stampatore, possa essere contrario alle disposizioni sopraccitate, dà diritto allo

stampatore di risolvere il contratto in corso, rendendo l'autore o l'editore responsabile di tutte le conseguenze a lui derivanti.

Nei giornali e nella stampa periodica le testate, le rubriche la pubblicità fissa - e come tale si considera quella costituita da stereotipie e da incisioni comprendenti la totalità delle singole inserzioni - sono stereotipate o incise a carico del committente.

Nei giornali e nella stampa periodica le composizioni inutilizzate, le tabelle, le composizioni ad allineamento obbligato, l'uso di corpi più piccoli del normale e tutte le varianti nel corpo del giornale che comportano una maggiore spesa della composizione corrente, sono conteggiate a parte.

#### Art .222

Salvo particolari precisi accordi, i termini di consegna si intendono sempre approssimativi e prorogati per un periodo pari alle eventuali sospensioni di lavoro provocate da forza maggiore o da gravi impedimenti di carattere tecnico (rottura di macchine, interruzione forza motrice, ecc.), sia da ritardi verificatisi nella trasmissione di originali, bozze o prove di stampa non imputabili alla azienda grafica.

#### Art .223

Salvo patti contrari, il pagamento dovrà essere effettuato per contanti a 30 giorni dalla data della fattura.

I pagamenti devono essere eseguiti alla sede dell'azienda grafica fornitrice, oppure a mezzo dei suoi agenti a ciò autorizzati.

All'industriale grafico, al fabbricante di registri, ecc., devono essere pagati anticipatamente gli importi occorrenti per conti correnti postali, bolli, vidimazioni, legalizzazioni, francobolli, spedizioni, ecc., salvo contratti speciali con enti od amministrazioni pubbliche.

Il pagamento delle prestazioni e forniture eseguite da commercianti è effettuato al domicilio del medesimo, salvo patto speciale espresso sulle fatture o sul contratto.

#### Art . 224

I reclami da parte del committente debbono essere fatti per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce.

Detti reclami, tuttavia, non danno diritto al risarcimento di danni per difetti o differenze di qualità di merce ma solo all'annullamento di quella parte del contratto riguardante la merce difettosa o di qualità differente.

Le contestazioni relative alla merce comunque stampata o confezionata dovranno sempre essere discusse presso la sede dell'azienda grafica fornitrice.

*c) – fonografi, apparecchi fotografici*

Non esistono usi

**CAPITOLO XIII**  
**Prodotti delle**  
**industrie metallurgiche**

a) – *ghisa, ferri, acciai, ecc.*

Non esistono usi

b) – *alluminio e sue leghe*

Non esistono usi

c) – *rame e sue leghe*

Non esistono usi

d) – *argento, oro, platino ed altri metalli preziosi*

- materie prime

Art . 225

I metalli preziosi sono trattati con riferimento ai prezzi del listino delle quotazioni internazionali, con le maggiorazioni per spese, interesse ed utili.

Il prezzo dei metalli preziosi è fissato con riferimento al metallo puro (1000 millesimi).

Il compratore viene vincolato ai prezzi e alle condizioni in vigore all'atto della conferma dell'ordine.

Art . 226

Gli imballaggi sono a carico del compratore.

Art . 227

La vendita avviene franco magazzino del venditore il quale, a richiesta, può spedire il metallo al committente o a persona indicata da questo, addebitandogli le relative spese di spedizioni e di eventuale assicurazione.

Art .228

Il compratore ha l'obbligo di verificare il titolo legale dichiarato dal venditore.

Le spese di verifica sono a carico del committente, sempre che la verifica confermi il titolo dichiarato dal venditore.

Art .229

Scaduto il termine contrattualmente stabilito per il pagamento della merce, decorrono a favore del venditore, sulla somma dovuta, gli interessi convenzionali, in ogni caso nei limiti di legge.

Nel caso di pagamento frazionato, il mancato o ritardato pagamento di una rata produce la scadenza del beneficio del termine, e nel caso di vendita a consegne ripartite, il venditore può subordinare le eventuali residue consegne al pagamento anticipato delle forniture.

- oggetti preziosi

Art .230

Nella compravendita di oggetti in metallo prezioso il prezzo è stabilito indifferentemente a peso, con riferimento al titolo, oppure al pezzo.

Quando l'acquirente non abbia pagato il metallo al momento dell'ordine, viene vincolato ai prezzi e alle condizioni in vigore all'atto della consegna o della spedizione della merce.

#### Art .231

I contenitori, gli astucci e gli speciali imballi per gli oggetti di metallo prezioso sono a carico del compratore, salvo diversi accordi tra le parti.

#### Art .232

La consegna viene effettuata al domicilio del venditore.

Qualora sia chiesta la spedizione degli oggetti, le relative spese di trasporto e di eventuale assicurazione sono a carico del compratore.

- lavori su commissione

#### Art .233

Gli oggetti di metallo prezioso possono essere eseguiti con metallo fornito dal produttore o dallo stesso committente.

#### Art .234

Il produttore, all'atto della consegna, da parte del committente, del metallo necessario per l'esecuzione dell'ordine, ne verifica l'idoneità per la lavorazione, il titolo e il peso.

#### Art .235

Nelle lavorazioni di oreficeria e gioielleria, oltre al calo per l'incassatura di pietre e per l'incisione, è ammesso un calo irrecuperabile di lavorazione quantificato come segue:

- per il platino e per il palladio:

20-25 per cento;

- per l'oreficeria stampata (meccanizzata o parzialmente meccanizzata):

5 per cento per l'industria;

6,50 per cento per l'artigianato;

- per l'oreficeria normale:

10 per cento per l'industria;

10 per cento per l'artigianato;

- per la gioielleria:

10 per cento per l'industria;

10 per cento per l'artigianato;

- per l'argenteria:

12 per cento per l'industria;

12 per cento per l'artigianato.

#### Art .236

I disegni, progetti e modelli per i lavori ordinati possono essere forniti direttamente dal committente.

Qualora i disegni, progetti, modelli e l'attrezzatura specifica vengano eseguiti dal produttore, il committente ha facoltà di acquistarli a prezzo da convenirsi.

Egli ha, invece, obbligo di acquistarli qualora, avendone richiesta l'esecuzione al produttore, non faccia seguire alcun ordinativo.

La rispondenza dei modelli ordinati ai disegni eseguiti viene controllata dal committente.

I modelli e i campioni di proprietà del committente, consegnati alla fonderia o ad altre imprese ausiliarie per le riproduzioni, vengono da questa conservati a disposizione del committente medesimo, senza obbligo di provvedere alla loro assicurazione contro il furto e l'incendio, ma con l'onere della diligenza nella custodia.

La riconsegna dei modelli o campioni di proprietà del committente avviene nello stato di usura in cui essi si trovano.

La fonderia e le altre imprese ausiliarie non possono servirsi dei modelli del committente per forniture a terzi.

Le imprese anzidette non sono responsabili della esecuzione di lavori eseguiti con modelli o disegni forniti dal committente, che siano depositati o già brevettati da terzi.

#### Art .237

All'atto dell'accettazione di ordini per la esecuzione di lavori di oreficeria, gioielleria e argenteria, è facoltà del produttore di chiedere al committente un acconto sul prezzo convenuto.

Quando il metallo necessario per la lavorazione è fornito dal committente, non viene di norma richiesto alcun acconto.

Art .238

Tutte le lavorazioni debbono essere eseguite a regola d'arte, con impiego di metallo esattamente rispondente al titolo dichiarato e secondo i disegni, progetti o modelli forniti dal committente o da questo commissionati ed accettati.

Art .239

I prezzi delle lavorazioni vengono convenuti tra le parti preventivamente, con riferimento al peso o al singolo pezzo.

Art .240

Gli astucci, le scatole e gli imballaggi in genere per gli oggetti ordinati sono a carico del committente, salvo diversi accordi tra le parti.

Art .241

I termini per l'esecuzione di lavoro in metallo prezioso sono di norma indicativi.

Art .242

Gli oggetti commissionati vengono consegnati franco domicilio del produttore.  
Le spese di spedizione e di eventuale assicurazione per la consegna in località diversa, indicata dal compratore, sono a carico di quest'ultimo.

Art .243

I manufatti devono essere ritirati entro novanta giorni dall'avviso di approntamento.  
Qualora il committente non provveda al ritiro entro detto termine, i manufatti rimangono nella piena disponibilità del produttore, il quale ha il diritto di ritenere l'acconto eventualmente versatogli a titolo di caparra, fatta salva ogni azione per i maggiori danni.  
Nei rapporti con un committente non imprenditore il termine anzidetto è elevato ad un anno.  
Il produttore terrà a disposizione del committente il metallo e il materiale fornitogli per la lavorazione.

*e) - altri metalli*

Non esistono usi

*f) - rottami di metalli vari*

Art . 244

Nella contrattazione di rottami di metalli vari l'unità di misura è il chilogrammo.

Art . 245

I rottami di metalli vari vengono ritirati o in miscellanea o selezionati. Se devono essere ritirati selezionati, nella contrattazione si fa riferimento alle categorie dell'Assofermet sotto specificate.

**ROTTAMI DI FERRO ED ACCIAIO PER ACCIAIERIA**

**Rottami pesanti:**

- cat. 01 partite omogenee di elementi di demolizioni industriali, ferroviarie, navali e di lavori metallici (profilati e lamiere) di 9 mm e più di spessore
- . - cat. 02 partite omogenee di cadute nuove d'officina di 5 mm e più di spessore
- cat. 03 rottami di raccolta selezionati di 6 mm e più di spessore
- cat. 04 rottami di raccolta di 3 mm e più di spessore

**Rottami frantumati:**

- cat. 33 rottami frantumati
-

**Rottami leggeri:**

- cat. 50 rottame nuovo sino a 2,9 mm di spessore, alla rinfusa
- cat. 50/S rottame nuovo alla rinfusa sino a 2,9 mm di spessore proveniente dalla lavorazione della banda stagnata
- cat. 50/Z rottame nuovo alla rinfusa sino a 2,9 mm di spessore, proveniente dalla lavorazione del lamierino zincato
- cat. 51 rottame vecchio di raccolta sino a 2,9 mm di spessore comprese le carcasse d'automobili
- cat. 52 pacchi di lamierino nuovo

**Torniture:**

- cat. 41 torniture d'acciaio non provenienti da macchine automatiche
- cat. 45 torniture d'acciaio provenienti da macchine automatiche

**Rottame di acciaio inossidabile:**

- (base serie AISI 304 18/8) rottame proveniente da cascami nuovi di lavorazione
- rottame vecchio di demolizione, esente da leghe, metalli non ferrosi, colaticci e scorie
- torniture esenti da leghe, scaglie, scorie di riscaldamento o altri materiali provenienti da industrie chimiche

**Rottame di acciaio inossidabile :**

- rottame proveniente da cascami nuovi di lavorazione (base serie AISI 430)
- rottame vecchio di demolizione, esente da leghe, metalli non ferrosi, da colaticci e da scorie (base serie AISI 410)

**Rottami di acciaio inossidabile:**

- rottami di torniture di acciaio in leghe contenenti nichel (base nichel 20 per cento)
- 

**Rottami e torniture di acciai rapidi da utensili** (base tungsteno 6 per cento, molibdeno 5 per cento, vanadio 2 per cento)

- rottami
- torniture
- rottami di acciaio speciale per lavorazione a caldo (base tungsteno 6 per cento)

**Rottami di ferro e acciaio, correttivo per fonderie di ghisa e di acciaio:**

- rottami qualificati di ferro e/o acciaio per cubilotto
- rottami di ferro non qualificato
- rottami di acciaio al manganese

**ROTTAMI DI GHISA** (pronti al forno - peso massimo kg 50)

- 1 categoria - rottami di ghisa meccanica
  - 2 categoria - rottami di ghisa comune (tubi, radiatori, ecc.)
  - 3 categoria - rottami di ghisa bruciata e bianca
  - 4 categoria: torniture di ghisa per usi chimici e per additivi per calcestruzzi speciali
- torniture di ghisa per rifusione nelle fonderie  
cat. n. 42: torniture di ghisa per rifusione nelle acciaierie.

**CAPITOLO XIV**  
**Prodotti delle industrie meccaniche**

*a) - macchine ed apparecchi diversi*

Art .246

La provvigione spettante al mediatore per le macchine agricole, trattatrici, operatrici o relativi utensili nuove o usate, è del 2 per cento, da corrispondersi dal venditore.

*b) - mezzi di trasporto*

Non esistono usi

**CAPITOLO XV**  
**Prodotti delle industrie della trasformazione  
dei minerali non metalliferi**

*a) - perle, gemme e pietre preziose, naturali e sintetiche  
coralli e cammei*

Art . 247

I contratti sono stipulati anche verbalmente. Normalmente non si inviano perle e pietre preziose su altra piazza per essere esaminate nel corso di trattative di vendita.

Art . 248

Oggetto di contrattazione sono:

- a) - le pietre preziose;
- b) - le pietre naturali fini (c.d. pietre dure);
- c) - le pietre sintetiche;
- d) - le perle naturali;
- e) - le perle coltivate con o senza nucleo;
- f) - i coralli;
- g) - i cammei.

Art . 249

Nelle contrattazioni di perle in filo i suggelli apposti dal proponente alle estremità del filo non possono, durante le trattative, essere rimossi dall'altra parte.

La rimozione dei suggelli comporta accettazione della proposta di vendita.

Art . 250

Unità di misura per il diamante, lo smeraldo, il rubino e lo zaffiro è il carato metrico, il quale corrisponde a grammi 0,20.

Per il diamante si fa anche riferimento al grano metrico, corrispondente alla quarta parte del carato.

Il carato viene anche suddiviso in cento parti, comunemente definite "punti".

Le altre pietre sono contrattate a carato metrico, a grammo o a pezzo.

Le perle naturali e coltivate sono contrattate a peso o a pezzo.

I cammei – od oggetti di simile foggia e/o lavorazione - sono solitamente contrattati a numero ed in base alla misura del diametro maggiore; per quelli rotondi il diametro è aumentato del 10 per cento.

I coralli sono contrattati a grammo.

Art . 251

Il diamante dicesi puro quando, esaminato con la lente acromatica ed aplanatica a 10 ingrandimenti, con la luce normale, da un qualificato operatore del ramo, appare assolutamente trasparente, esente da inclusioni e da difetti interni.

Le pietre preziose di colore (smeraldi, rubini, zaffiri, ecc..) sono qualificate dalla propria denominazione scientifica che le distingue.

Gli aggettivi: vero, prezioso, fine, naturale, autentico, stanno a designare soltanto le pietre preziose e le perle e non possono in alcun caso essere adottati per le pietre sintetiche o imitazioni né per le perle coltivate.

Art . 252

Il peso, il numero e la qualità delle gemme si controllano all'atto della consegna.

Art . 253

Nelle consegne eseguite su altra piazza l'onere e il costo dell'assicurazione gravano su chi spedisce le perle e le pietre preziose.

Art . 254

Il taglio e l'incastonatura delle pietre preziose vengono eseguiti a rischio dell'impresa committente del settore per quanto attiene alle accidentalità incolpevoli della lavorazione (rotture, sfaldamenti, ecc.).

Art . 255

Il pagamento per il taglio e la incastonatura delle gemme è dovuto all'atto della consegna dell'opera eseguita.

Art . 256

Qualora la compravendita venga conclusa con l'intervento di mediatore a questo è dovuta la provvigione dell'1 per cento da parte di ciascuno dei contraenti.

Art . 257

E' d'uso da parte del venditore rilasciare un certificato di garanzia attestante le caratteristiche generali del prodotto.

- diamanti per uso industriale

Art . 258

I contratti sono normalmente stipulati per iscritto.

Art . 259

Oggetto del contratto è il diamante in cristalli o in polvere di varia granulazione.

Art . 260

La polvere deve essere esente da corpi estranei.

Il valore dei diamanti in cristalli è determinato dal grado di purezza e, a parità di purezza, dalla grandezza dei cristalli e dalla loro forma.

Art . 261

Le consegne vengono normalmente eseguite di persona, previo controllo della merce.

Art . 262

Nelle consegne su altra piazza l'onere di provvedere all'assicurazione incombe al venditore, il quale ne addebita il costo all'acquirente.

Art . 263

Il pagamento si esegue, di regola, a 60 o 90 giorni dalla data della fattura.

*b) - marmo, pietre ed alabastro lavorato*

Non esistono usi

*c) - calce, cementi e gesso*

Art . 264

I sacchi - carta vengono fatturati alla clientela e si debbono considerare perduti.

Art . 265

Salvo accordi contrari, le consegne si intendono per merce resa franco stabilimento o deposito del venditore su vagoni ferroviari o su veicoli dell'incaricato del trasporto nella località stabilita per il ricevimento, la quale deve essere accessibile, nella pratica comune, agli autotreni a completo carico.

Salvo patto contrario, la merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche quando è stabilita la consegna franco destinazione.

Art . 266

Salvo patto contrario, i pagamenti devono effettuarsi entro trenta giorni dalla data della fattura.

*d) - materiali da costruzione*

Non esistono usi

*e) - porcellane, maioliche e terraglie*

Non esistono usi

*f) - lavori di vetro e cristallo*

Non esistono usi

## **CAPITOLO XVI**

### **Prodotti delle industrie chimiche**

*a) - concimi chimici*

Non esistono usi

*b) - anticrittogamici*

Non esistono usi

*c) - saponi, glicerina, profumeria*

Non esistono usi

*d) - prodotti farmaceutici*

Non esistono usi

*e) - colori e vernici*

Non esistono usi

*f) - materie plastiche*

Non esistono usi

*g) - derivati dalla distillazione del petrolio e del carbone*

Non esistono usi

*h) - gas compressi, liquefatti e sciolti in bombole*

#### Art . 267

L'ossigeno, l'azoto, l'acetilene disciolto, l'idrogeno e gli altri gas utilizzati per le stesse applicazioni, sono venduti in bombole di proprietà del venditore, franco sua fabbrica. Se la consegna avviene in un magazzino del venditore medesimo, in località diversa dalla fabbrica, fanno carico al compratore le risultanti maggiori spese.

Il compratore ha facoltà di chiedere la ripetizione del controllo di quantità e qualità all'atto della consegna, dopo la quale non è ammesso alcun reclamo.

#### Art . 268

La misurazione dei gas tecnici è effettuata secondo le leggi fisiche con tolleranza massima complessiva del 10 per cento. Per l'acetilene disciolto, qualora alla restituzione delle bombole sia riscontrata una deficienza superiore a 70 grammi di acetone per metro cubo di acetilene, la differenza è addebitata.

#### Art . 269

Le bombole sono consegnate al compratore del gas a titolo di comodato e, pertanto, rimangono sempre di proprietà del venditore.

Il compratore del gas deve versare una cauzione proporzionale alla quantità ed al costo di giornata delle bombole.

Il compratore deve restituire le bombole franco magazzino di provenienza non appena vuote e comunque non oltre un termine massimo di tolleranza di 60 giorni dalla data della consegna.

Trascorso peraltro un termine di 15 giorni dalla data della consegna al compratore o al vettore, il venditore applica una penalità giornaliera per ogni bombola fino all'avvenuto ricevimento al proprio magazzino della bombola stessa.

L'ammontare della penalità di ritardata resa è determinato in funzione del valore della bombola. Quando manchi nell'ambito del comodato la comunicazione da parte del produttore del valore di stima delle bombole, ai sensi dell'art. 1806 del codice civile, il valore si intende corrispondente al prezzo corrente di mercato di bombole nuove di caratteristiche eguali a quelle consegnate in comodato.

Art .270

Il pagamento delle forniture di gas è normalmente eseguito a 30 o 60 giorni dalla data di consegna.

Art .271

Il compratore del gas è responsabile delle bombole dal momento della avvenuta consegna fino a quando le bombole non siano rientrate nel magazzino di provenienza.

Trascorso il termine di tolleranza di giorni 60, il compratore è altresì responsabile delle conseguenze di un'eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi legali anche se gli sono addebitate le indennità di ritardata resa.

Il compratore è inoltre responsabile della conformità alle disposizioni di legge dei mezzi di trasporto da esso utilizzati.

Il compratore di gas non può, per alcun motivo, far riempire presso fornitori diversi dal proprietario delle bombole le bombole avute in comodato né può effettuare contemporaneamente la cessione a terzi e deve renderle in perfette condizioni, rispondendo di qualsiasi eventuale avaria.

Art .272

Le bombole di proprietà del compratore o di terzi affidate per il riempimento al fornitore del gas, devono, a cura e sotto la responsabilità del compratore, rispettare le disposizioni di legge e, in particolare, non devono contenere o avere contenuto materie che possono rappresentare un pericolo in contatto con il gas per il quale risultano abilitate.

**CAPITOLO XVII**

**Prodotti delle industrie della gomma**

Non esistono usi

**CAPITOLO XVIII**

**Prodotti delle industrie varie**

Non esistono usi

## TITOLO VI CREDITO - ASSICURAZIONI - BORSE VALORI

### CAPITOLO I Usi bancari

Art . 273

**Operazioni di credito documentario** (artt. 1527, 1530 c.c.)

Gli istituti ed aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 cod. civ., alle “norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari”, accertati dalla Camera di Commercio internazionale.

Art . 274

**Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti** (art. 1528 c.c.) -

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo 1527 del codice civile.

Art . 275

**Valuta di addebito in conto corrente di corrispondenza degli assegni emessi** –

Gli assegni pagati dalle aziende di credito vengono addebitati sul conto corrente di corrispondenza con valuta data di emissione.

Art . 276

**Obblighi degli istituti ed aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione** (art. 1838, comma II, c.c.) –

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli istituti ed aziende di credito i titoli non quotati nelle borse italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'istituto od azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione dei titoli, nonché di incassare i dividendi i premi o rimborsi di titoli estratti. L'istituto od azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Art . 277

**Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso istituto od azienda di credito** (misura del compenso – art. 1838, comma III, c.c.) –

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli istituti ed aziende di credito percepiscono un compenso in misura non superiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

Art . 278

**Effetti non pagati a scadenza** -

*Nel caso di effetti oggetto di sconto bancario o finanziario non pagati a scadenza, gli interessi di mora sono conteggiati in misura non superiore a due punti percentuali in più del tasso di sconto originario applicato all'operazione stessa.*

Art . 279

**Rinnovazione di precedente operazione cambiaria** –

*Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria gli istituti ed aziende di credito contabilizzano due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.*

Art . 280

**Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario -**

*Le espressioni “fondi a disposizione” o “somme a disposizione” stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso gli istituti o aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.*

Art . 281

**Accredito in conto “salvo buon fine” -**

*L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che l'istituto od azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi, senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.*

*E' tuttavia in facoltà dell'istituto od azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'istituto od azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 del c.c.*

*La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.*

Art .282

**Esecuzione di incarichi ricevuti dagli istituti ed aziende di credito –**

*Gli incarichi che gli istituti e le aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana o dalla normativa comunitaria.*

Art .283

**Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 c.c.) -**

*Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o merci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli istituti ed aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 cod. civ., accordano per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni, salvo opposizione alla notifica, oltre il quale l'istituto od azienda di credito ha il diritto di far vendere, senz'altro avviso, il pegno.*

Art . 284

**Sub deposito e raggruppamento dei titoli al portatore –**

*Gli istituti e le aziende di credito hanno facoltà di sub-depositare, anche senza darne avviso al depositante, i titoli al portatore presso organismi che ne permettono la custodia e l'amministrazione accentrata.*

*Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, gli istituti e le aziende di credito possono procedere al raggruppamento di tali titoli ovvero consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi e restituirne al depositante altrettanti della stessa specie e quantità.*

Art . 285

**Termine per l'esercizio del diritto di opzione –**

*Nelle richieste inviate ai depositanti titoli a custodia ed amministrazione, il termine ultimo – entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto di opzione devono pervenire agli istituti ed alle aziende di credito – è fissato nel quinto giorno lavorativo antecedente quello stabilito come ultima seduta di quotazione in borsa del diritto. Ciò al fine di consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute.*

Art . 286

**Smarrimento, furto e distruzione di titoli –**

**In caso di smarrimento, furto e distruzione di titoli affidati per la riscossione ad aziende ed istituti di credito, questi ultimi pongono in essere ogni possibile azione per il recupero del titolo stesso, al fine di evitare l'addebito al beneficiario.**

## **CAPITOLO II**

### **Usi delle assicurazioni**

Art . 287

#### **Tabella delle aliquote provvigionali per quote in coassicurazione –**

La provvigione da riconoscere all'agente che ha ceduto quote di rischio in coassicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1911 c.c. ad altri agenti è determinata applicando al premio netto le percentuali indicate nella tabella annuale edita dalle organizzazioni associative o sindacali provinciali.

Art . 288

#### **Pagamento premi per quote ricevute in coassicurazione -**

Il pagamento del premio o delle rate premio successive alla prima, relativi a quote di rischio ricevute in coassicurazione viene effettuato dal delegatario entro il 10 del mese successivo a quello di incasso del premio o della rata di premio.

Art . 289

#### **Chiusure feriali -**

Le agenzie di assicurazione chiudono abitualmente i loro uffici per un normale periodo feriale, dandone opportuna informazione.

Art . 290

#### **Risoluzione dei contratti -**

Gli agenti di assicurazione autorizzati a concludere i contratti (art. 1903 c.c.) compiono normalmente gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, nei limiti contenuti nella procura pubblicata nelle forme richieste dalla legge.

Art . 291

#### **Pagamento diretto dell'indennità per danni da R.C. -**

Nell'assicurazione della responsabilità civile, in deroga al disposto dell'art. 1917 c.c., II comma, l'assicuratore, di norma, paga direttamente al terzo l'indennità dovuta, previa comunicazione all'assicurato.

Art . 292

#### **Consegna stato di rischio per R.C. AUTO –**

L'assicuratore consegna all'interessato, alla scadenza annuale della polizza, un attestato dello stato di rischio relativo alla vettura garantita. La consegna è effettuata al titolare della polizza o suo rappresentante munito di delega semplice.

Art . 293

#### **Coperture assicurative -**

Nell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione, dei veicoli senza guida di rotaie (legge 990/1969 e successive modificazioni e integrazioni) gli agenti di assicurazione, in deroga al disposto dell'art. 1899 c.c. possono disporre che l'assicurazione abbia efficacia ad una qualsiasi ora del giorno in cui è stato concluso il contratto.

L'ora di inizio della garanzia è indicata nel certificato e nel contratto di assicurazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1888, I comma, c.c.

Art . 294

#### **Incasso premio (art. 1182 c.c.) -**

In taluni casi, l'agente di assicurazione incassa gli importi relativi alle rate di premio al domicilio del debitore, anche a mezzo di propri incaricati.

Art . 295

#### **Sinistri attivi - ovvero recupero dei danni subiti (art. 2054 c.c.) -**

“Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno provocato a persone o cose dalla circolazione del veicolo”.

Pertanto il conseguente contratto assicurativo stipulato ai sensi della legge 990/1969 indennizza solo il danno prodotto a terzi e non prende in considerazione i danni subiti dall'assicurato.

E' consuetudine che l'agente di assicurazione presti gratuitamente la sua opera per una stragiudiziale definizione dei danni subiti dall'assicurato. Le relative spese sono comunque a carico dell'assicurato.

**CAPITOLO III**  
**Usi delle borse valori**

Non esistono usi

**TITOLO VII**  
**ALTRI USI**

**CAPITOLO I**  
**Prestazioni varie d'opera e di servizi**

Non esistono usi

**CAPITOLO II**  
**Usi marittimi**

Non esistono usi

**CAPITOLO III**  
**Usi nei trasporti terrestri**

Non esistono usi

**CAPITOLO IV**  
**Usi nei trasporti aerei**

Non esistono usi

**CAPITOLO V**  
**Usi nella fotografia e nella cinematografia**

Non esistono usi

## **TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE**

### **COMPRAVENDITE E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI**

Compravendita di appartamenti e di unità immobiliari urbane	3 per cento d.v. 2 per cento d.c.
Compravendita di aziende commerciali ed industriali	3 per cento p.p.
Compravendita di fondi rustici	2 per cento d.v. 1 per cento d.c.
Locazione di appartamenti	una mensilità p.p.
Locazione di camere ammobiliate	un quarto di mensilità p.p.
Locazione di immobili ad uso commerciale:	2 per cento del canone (calcolato sull'intera durata del contratto)

### **PERMUTE DI BENI IMMOBILI**

Nelle permute la provvigione viene corrisposta nella misura del 2 per cento da calcolarsi sul 50 per cento del cumulo del valore degli immobili permutati, quando si tratti della permuta di immobili di valore uguale.

Nel caso di immobili di diverso valore, per la quota a conguaglio, la tariffa sarà del 2 per cento a carico di chi riceve il conguaglio e dell'1 per cento a carico di chi lo corrisponde.

### **AFFITTI D'AZIENDA**

Affitto di azienda commerciale ed industriale	due mensilità p.p.
---	-----------------------

### **LEGENDA**

p.p. = per parte

d.v. = dal venditore

d.c. = dal compratore

## **COMPRAVENDITE DI PRODOTTI VARI**

Compravendita di frumento, granoturco e orzo	euro 0,52 a tonnellata p.p.
Compravendita di frumento da seme	euro 2,58 a tonnellata p.p.
Compravendita di orzo da seme	euro 2,07 a tonnellata p.p.
Compravendita di uva da vino e di acquavite di vinacce	2 per cento d.v.
Compravendita di vino	2 per cento p.p.
Compravendita di piante ad alto fusto, legname in tronchi e in tavole	1 per cento p.p.
Compravendita di macchine agricole ed industriali	2 per cento d.v.
Compravendita di perle, gemme e pietre preziose, coralli e cammei	1 per cento p.p.

### **LEGENDA**

p.p. = per parte

d.v. = dal venditore

d.c. = dal compratore

## TAVOLE DI RAGGUAGLIO DELLE MISURE LOCALI DI SUPERFICIE VIGENTI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA

---

### COMUNI

### Multipli e sottomultipli misure locali

#### ALESSANDRIA

u.m.l.: Staio grande (1)(2)  
corrisp. S.M.D. = are 5,894960

Moggio = 8 staia  
Staio = 18 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once  
Oncia = 12 punti  
Punto = 12 atomi

u.m.l.: = Staio piccolo (3)(4)  
corrisp. S.M.D. = are 3,92945

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### ACQUI TERME

u.m.l. : Staio o Stara (5)  
corrisp. S.M.D. = are 10,1204

Staio = 28 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once  
Oncia = 12 punti

#### ALBERA LIGURE

u.m.l. = S.M.D.

#### ALFIANO NATTA

u.m.l.: Moggio o Moggia o Giornata  
corrisp. S.M.D. = are 34,32

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### ALICE BEL COLLE

u.m.l.: Staio o Stara  
corrisp. S.M.D. = are 4,04

Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### ALLUVIONI CAMBIO'

u.m.l.: Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,54

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### ALTAVILLA MONFERRATO

u.m.l.: Staio

corrisp. S.M.D. = are 4,56

Moggio  
o moggia = 8 staia  
Staio = 12 tavole

#### ALZANO SCRIVIA

u.m.l.: Pertica  
corrisp.S.M.D. = are 6,5454

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### ARQUATA SCRIVIA

u.m.l.: Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 7,84

Burca = 5 pertiche  
Pertica = 12 tavole

#### AVOLASCA

u.m.l.: Pertica

Pertica = 24 tavole

corrisp. S.M.D. = are 6,5452	Tavola = 12 piedi (6)
<b>BALZOLA</b> u.m.l.: Staio	Moggio o moggia = 8 staia Staio = 12 tavole Tavola = 12 piedi
corrisp. S.M.D. = are 4,550611	
<b>BASALUZZO</b> u.m.l.: Staio corrisp. S.M.D. = are 5,8950	
u.m.l.: Giornata corrisp. S.M.D. = are 38,10	Giornata = 100 tavole
<b>BASSIGNANA</b> u.m.l.: Staio corrisp. S.M.D. = are 3,81	Moggio = 8 staia Staio = 10 tavole
<b>BELFORTE MONFERRATO</b> u.m.l.: Staio corrisp. S.M.D. = are 9,25	Staio = 28 tavole Tavola = 12 piedi Piede = 12 once
<b>BERGAMASCO</b> u.m.l.: Staio corrisp. S.M.D. = are 4,17(6 bis)	Moggio = 8 staia Staio = 12 tavole Tavola = 12 piedi
<b>BERZANO DI TORTONA</b> u.m.l.: Pertica corrisp. S.M.D. = 6,5452	Pertica = 24 tavole Tavola = 12 piedi
<b>BISTAGNO</b> u.m.l.: Staio corrisp. S.M.D. = are 9,42	
<b>BORGHETTO BORBERA</b> u.m.l.: Pertica corrisp. S.M.D. = are 6,54	Pertica = 24 tavole Tavola = 12 piedi
<b>BORGORATTO ALESSANDRINO</b> u.m.l.: Moggio o Moggia (7) corrisp. S.M.D. = are 31,4356	Moggio = 8 staia Staio = 12 tavole Tavola = 12 piedi Piede = 12 once Oncia = 12 punti Punto = 12 atomi
<b>BORGO SAN MARTINO</b> u.m.l.: Moggio o Moggia corrisp. S.M.D. = are 33,43	Moggio = 8 staia
<b>BOSCO MARENGO</b> u.m.l.: Staio corrisp. S.M.D. = are 5,894960(8)	Moggio = 8 staia Staio = 18 tavole

Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once  
Oncia = 12 atomi

**BOSIO**

u.m.l.: S.M.D.

**BOZZOLE**

u.m.l. : Moggio o Moggia  
corrisp. S.M.D. = are 33,99

Moggio = 8 staia

**BRIGNANO FRASCATA**

u.m.l.: Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5452

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

**CABELLA LIGURE**

u.m.l. : S.M.D.

**CAMAGNA**

u.m.l. : Moggio o Moggia  
corrisp. S.M.D. = are 32,64

Moggio = 8 stare  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

**CAMINO**

u.m.l. : Moggio o Moggia  
corrisp. S.M.D. = are 36,152221

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

corrisp. S.M.D. = are 36,236345

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

corrisp. S.M.D. = are 36,827949

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

**CANTALUPO LIGURE**

u.m.l. : S.M.D.

**CAPRIATA D'ORBA**

u.m.l. : Staio o Stara  
corrisp. S.M.D. = are 5,8410

Biolca = 6 staia  
Staio = 18 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

u.m.l. : Giornata

corrisp. S.M.D. = are 38,10

Giornata = 100 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

**CARBONARA SCRIVIA**

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5452

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

**CARENTINO**

u. m.l. : Staio  
corrisp. S.M.D. = are 4,17

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

CAREZZANO

u.m.l.: Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5452

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

CARPENETO

u.m.l. : Staio  
corrisp. S.M.D. = are 4,03 (9)

CARREGA

u.m.l. : S.M.D.

CARROSIO

u.m.l. : S.M.D.

CARTOSIO

u.m.l. Staio o Stara  
corrisp. S.M.D. = are 10,12

Staio = 28 tavole  
Tavola = 12 piedi

CASALCEMELLI

u.m.l. : Moggio o Moggia (10)  
corrisp. S.M.D. = are 31,43

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once  
Oncia = 12 atomi  
Atomo = 12 punti

CASALEGGIO BOIRO

u.m.l.: Staio  
corrisp. S.M.D. = are 9,5250

Giornata = 4 staia  
Staio = 25 tavole  
Tavola = 12 piedi

CASALE MONFERRATO

u.m.l. : Staio

corrisp. S.M.D. = are 4,048296 (11)

Moggio  
o Moggia = 8 staia  
Staio = 12 tavole

CASALNOCETO

u.m.l.: Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5454

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

CASASCO

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.D.M. = are 6,5452

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

CASSANO SPINOLA

u.m.l. : Staio  
corrisp. S.M.D. = are 6,5452

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

CASSINE

u.m.l. : Staio  
corrisp. S.M.D. = are 4,2370

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

u.m.l.: Giornata

corrisp. S.M.D. = are 38,10

**CASSINELLE**

u.m.l.: Staio  
corrisp. S.M.D. = are 10,12

Staio = 28 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

u.m.l.: Moggio o Moggia  
corrisp. S.M.D. = are 34,56

Moggio = 96 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

**CASTELLANIA**

u.m.l. Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5452

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

**CASTELLAR GIUDOBONO**

u.m.l.: Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5452

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

**CASTELLAZZO BORMIDA**

u.m.l.: Staio  
corrisp. S.M.D. = are 3,93

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole

**CASTELLETTO D'ERRO**

u.m.l.: Staio  
corrisp. S.M.D. = are 9,42 **(12)**

Staio = 28 tavole  
Tavola = 12 piedi

**CASTELLETTO D'ORBA**

u.m.l.: Staio  
corrisp. S.M.D. = are 7,9250 **(12 bis)**

Staio = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

**CASTELLETTO MERLI**

u.m.l.: Staio o Stara  
  
corrisp. S.M.D. = are 4,678043 **(13)**

Moggio  
o giornata = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

**CASTELLETTO MONFERRATO**

u.m.l.: Staio o Stara  
  
corrisp. S.M.D. = are 4,04

Moggio  
o Moggia = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

**CASTELNUOVO BORMIDA**

u.m.l. : Staio  
corrisp. S.M.D. = are 4,16 **(14)**

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

**CASTELNUOVO SCRIVIA**

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5451

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

**CASTELSPINA**

u.m.l.: Staio  
corrisp. S.M.D. = are 3,93

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### CAVATORE

u.m.l. : Staio  
corrisp. S.M.D. = are 9,42

Moggio = 8 staia  
Staio = 28 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

#### CELLA MONTE

u.m.l.: Moggio o Moggia  
corrisp. S.M.D. = are 33,35 **(15)**

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piedi = 12 once

#### CERESETO

u.ml. : Moggio o Moggia  
corrisp. S.M.D. = are 37,56 **(16)**

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### CERRETO GRUE

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5452

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### CERRINA

u.m.l.: Moggio o Moggia  
corrisp. S.M.D. = are 36,6584 **(17)**

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 punti  
Punto = 12 once

#### CONIOLO

u.m.l. : Moggio o moggia  
corrisp. S.M.D. = are 35, 399507

Moggio = 8 stare  
Staro = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

#### CONZANO

u.m.l.: Moggio o moggia  
corrisp. SM.D. = are 32,80 **(18) (19)**

Moggio = 8 stare  
Staro = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### COSTA VESCOVATO

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5452

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### CREMOLINO

u.m.l. : Staio o stara  
corrisp. S.M.D = are 9,41 **(20)**

Staio = 28 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

#### CUCCARO MONFERRATO

u.m.l. : Moggio o moggia  
corrisp. S.M.D. = are 35,98 **(21)**

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

#### DENICE

u.m.l. : Staio  
corrisp. = S.M.D. = are 9,42

Staio = 28 tavole  
Tavola = 12 piedi

**DERNICE**

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5450

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

**FABBRICA CURONE**

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,54

**FELIZZANO**

u.m.l. : Moggio o moggia  
corrisp. S.M.D. = are 31,547896 (22)

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

**FRACONALTO**

u.m.l. : S.M.D.

**FRANCAVILLA BISIO**

u.ml. : Giornata  
corrisp. S.M.D. = are 38,10

Giornata = 100 tavole  
Tavola = 12 piedi

**FRASCARO**

u.m.l.: Moggio o moggia  
corrisp. S.M.D. = are 31,4356

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once  
Oncia = 12 punti  
Punti = 12 atomi

**FRASSINELLO MONFERRATO**

u.m.l. : Moggio o moggia  
corrisp. S.M.D. = are 33,75 (23)

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

**FRASSINETO PO**

u.m.l. : Moggio o moggia  
corrisp. S.M.D. = are 33,44 (24)

Moggio = 8 staia  
Staia = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

**FRESONARA**

u.m.l. : Staio

corrisp. S.M.D. = are 5,8950

Moggio  
o moggia = 8 staia  
Staio = 18 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

**FRUGAROLO**

u.m.l. : Staio o stara  
corrisp. S.M.D. = are 5,8950

Moggio = 8 staia  
Staio = 18 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

**FUBINE**

u.m.l. : Staio o stara  
corrisp. S.M.D. = are 4,4660 (25)

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole

**GABIANO**

u.m.l.: Staio o stara

Moggio

corrisp. S.M.D. = are 4,7424 <b>(26)</b>	o giornata = 8 staia Staio = 12 tavole
<b>GAMALERO</b> u.m.l. : Staio o stara corrisp. S.M.D. = are 3,92 <b>(27)</b>	Moggio = 8 staia Staio = 12 tavole
<b>GARBAGNA</b> u.m.l. : Pertica corrisp. S.M.D. = are 6,5452	Pertica = 24 tavole Tavola = 12 piedi
<b>GAVAZZANA</b> u.m.l. : Pertica corrisp. S.M.D. = are 6,5452	Pertica = 24 tavole Tavola = 12 piedi
<b>GAVI</b> u.m.l. : Pertica corrisp. S.M.D. = are 6,54	
u.m.l. : Biolca corrisp. S.M.D. = are 36	Biolca = 4 staia Staio = 4 quartari Quartaro = 3 gombette
<b>GIAROLE</b> u.m.l. : Staio o stara corrisp. S.M.D. = are 4,118456	Moggio = 8 staia Staio = 12 tavole Tavola = 12 piedi Piede = 12 once
<b>GREMIASCO</b> u.m.l. : Pertica corrisp. S.M.D. = are 6,5452	Pertica = 24 tavole Tavola = 12 piedi
<b>GROGNARDO</b> u.m.l. : Staio o stara corrisp. S.M.D. = are 10,1204	Stario = 28 tavole Tavola = 12 piedi Piede = 12 once Oncia = 12 punti
<b>GRONDONA</b> u.m.l. : Pertica corrisp. S.M.D. = are 6,54	Pertica = 24 tavole Tavola = 12 piedi
<b>GUAZZORA</b> u.m.l. : Pertica corrisp. S.M.D. = are 6,5452	Pertica = 24 tavole Tavola = 12 piedi
<b>ISOLA SANT'ANTONIO</b> u.m.l. : Pertica corrisp. S.M.D. = are 6,5452	Pertica = 24 tavole Tavola = 12 piedi
<b>LERMA</b> u.m.l. : Staio corrisp. S.M.D. = are 9,5250	Giornata = 4 staia Staio = 25 tavole Tavola = 12 piedi
<b>LU</b>	

u.m.l. : Moggio o moggia corrisp. S.M.D. = are 33, 2628 <b>(28)</b>	Moggio = 8 staia Staio = 12 tavole
<b>MALVICINO</b> u.m.l. : Staio o stara corrisp. S.M.D. = are 10,12	Staio = 28 tavole Tavola = 12 piedi
<b>MASIO</b> u.m.l.: Staio o stara corrisp. S.M.D. = are 4,181050 <b>(29)</b>	Moggio = 8 staia Staio = 11 tavole Tavola = 12 piedi Piede = 12 once Oncia = 12 punti Punto = 12 atomi
<b>MELAZZO</b> u.m.l. : Staio corrisp. S.M.D. = are 9,42 <b>(30)</b>	Staio = 28 tavole Tavola = 12 piedi
<b>MERANA</b> u.m.l. : Staio corrisp. S.M.D. = are 8,6736 <b>(31)</b>	Staio = 24 tavole Tavola = 12 piedi
<b>MIRABELLO MONFERRATO</b> u.m.l. :Staio corrisp. S.M.D. = are 4,20 <b>(32)</b>	Moggio = 8 staia Staio = 12 tavole Tavola = 12 piedi
<b>MOLARE</b> u.m.l. : Staio o staro corrisp. S.M.D. = are 10,18 <b>(33)</b>	Staio = 28 tavole Tavola = 12 piedi
<b>MOLINO DEI TORTI</b> u.m.l. : Pertica corrisp. S.M.D. = are 6,54	Pertica = 24 tavole Tavola = 12 piedi
<b>MOMBELLO MONFERRATO</b> u.m.l. : Moggio o moggia corrisp. S.M.D. = are 36,08 <b>(34)</b>	Moggio = 8 staia Staio = 12 tavole Tavola = 12 piedi
<b>MOMPERONE</b> u.m.l. : Pertica corrisp. S.M.D. = are 6,5452	Pertica = 24 tavole Tavola = 12 piedi
<b>MONCESTINO</b> u.m.l. : Staio o stara corrisp. S.M.D. = are 4,6034 <b>(35)</b>	Giornata o moggio = 8 staia Staio = 12 tavole
<b>MONGIARDINO LIGURE</b> u.m.l. : S.M.D.	
<b>MONLEALE</b> u.m.l. : Pertica corrisp. S.M.D. = are 6,5452	Pertica = 24 tavole Tavola = 12 piedi
<b>MONTACUTO</b>	

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5452

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### MONTALDEO

u.m.l. : Staio  
corrisp. S.M.D. = are 9,25 **(36)**

#### MONTALDO BORMIDA

u.ml. : Staio  
corrisp. S.M.D. = are 4,16

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole

#### MONTECASTELLO

u.m.l. : Staio

corrisp.: S.M.D.. = are 5,8950 Staio = 18 tavole

Moggia  
o moggia = 8 staia

Tavolo = 12 piedi  
Piede = 12 once

#### MONTECHIARO D'ACQUI

u.m.l. : Giornata  
corrisp. S.M.D. = are 38,10

Giornata = 4 staia  
Staio = 25 tavole

#### MONTEGIOCO

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5452

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### MONTEMARZINO

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,54

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### MORANO PO

u.m.l. : Staio

corrisp. S.M.D. = are 4,540071 **(37)** Staio = 12 tavole

Moggio  
o moggia = 8 staia

Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

#### MORBELLO

u.m.l.: Staio Staio = 28 tavole  
corrisp. S.M.D. = are 10 **(38)**

Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once  
Oncia = 12 punti

#### MORNESE

u.m.l. : Staio  
corrisp. S.M.D. = are 9,25

Staio = 28 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### MORSASCO

u.m.l. : Staio o stara  
corrisp. S.M.D. = are 9,12 **(39)**

Staio = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### MURISENGO

u.m.l. : Staio o stara  
corrisp. S.M.D. = are 4,57 **(40)**

Giornata = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### NOVI LIGURE

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 7,838694 **(41)**

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

#### OCCIMIANO

u.m.l. : Staio  
corrisp. S.M.D. = are 4,118456 **(42)**

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once  
Oncia = 12 punti  
Punto = 12 atomi

#### ODALENGO GRANDE

u.m.l. : Giornata  
corrisp. S.M.D. = are 39,25 **(42)**

Giornata = 8 staia  
Staio = 6 tavole  
Tavola = 8 piedi

#### ODALENGO PICCOLO

u.m.l. : Staio o stara  
corrisp. S.M.D. = are 4,04 **(43)**

Giornata = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piedi = 12 once

#### OLIVOLA

u.m.l.: Moggio o moggia  
corrisp. S.M.D. = are 33,75 **(44)**

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### ORSARA BORMIDA

u.m.l. : Staio o stara  
corrisp. S.M.D. = are 4,04

Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### OTTIGLIO

u.m.l. : Staio o stara  
corrisp. S.M.D. = are 4,720911 **(45)**

Moggio = 8 staio  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once  
Oncia = 12 punti  
Punto = 12 atomi

#### OVADA

u.m.l. : Staio o stara  
corrisp. S.M.D. = are 9,2510 **(46)**

Staio = 28 tavole  
Tavola = 12 piede

#### OVIGLIO

u.m.l. : Moggio o moggia  
corrisp. S.M.D. = are 31,44 **(47)**

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piede

#### OZZANO MONFERRATO

u.m.l. : Moggio o moggia  
corrisp. S.M.D. = are 35,35 **(48)**

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

#### PADERNA

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5452

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### PARETO

u.m.l. : Staio  
corrisp. S.M.D. = are 10 **(49)**

Staio = 28 tavole

#### PARODI LIGURE

u.m.l.: S.M.D.

#### PASTURANA

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 7,620790 **(50)**

Giornata = 5 pertiche  
Pertica = 20 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once  
Oncia = 12 punti  
Punti = 12 atomi

#### PECETTO DI VALENZA

u.m.l. : Staio Moggio = 8 staia  
corrisp. S.M.D. = are 3,848950 **(51)**

Staio = 10 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

#### PIETRA MARAZZI

u.m.l. : Staio

corrisp. S.D.M.D. = are 5,8950

Moggio  
o moggia = 8 staia  
Staio = 18 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

#### PIOVERA

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5450

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### POMARO MONFERRATO

u.m.l. : Moggio o moggia  
corrisp. S.M.D. = are 32, 78 **(52)**

Moggio = 8 staia

#### PONTECURONE

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5451

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### PONTESTURA

u.m.l. : Moggio o moggia  
corrisp. S.M.D. = are 35,8160 **(53)**

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

#### PONTI

u.m.l. : Staio  
corrisp. S.M.D. = are 9,42

Staio = 28 tavole  
Tavole = 12 piedi

#### PONZANO MONFERRATO

u.m.l. : Staio  
corrisp. S.M.D. = are 4,6775 **(54)**

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole

	Tavola = 12 piedi
<b>PONZONE</b>	
u.m.l. : Giornata	Giornata = 100 tavole
corrisp. S.M.D. = are 38,10	Tavola = 12 piedi
u.m.l. : Staio	
corrisp. S.M.D. = are 10,12	
<b>POZZOL GROPPPO</b>	
u.m.l. :Pertica	Pertica = 24 tavole
corrisp. S.M.D. = are 6.64 (55)	
<b>POZZOLO FORMIGARO</b>	
u.m.l. : Pertica	Pertica = 24 tavole
corrisp. S.M.D. = are 6,54	Tavola = 12 piedi
<b>PRASCO</b>	
u.m.l. : Staio o stara	Staio = 24 tavole
corrisp. S.M.D. = are 7,96 (56)	Tavola = 12 piedi
	Piede = 12 once
<b>PREDOSA</b>	
u.m.l. : Staio piccolo alessandrino	Giornata = 6 staia
corrisp. S.M.D. = are 3,929970	
u.m.l. : Staio grosso di Predosa Moggio = 8 staia	
corrisp. S.M.D. = are 5,8949	
<b>QUARGNENTO</b>	
u.m.l. : Moggio o moggia	Moggio = 8 staia
corrisp. S.M.D. = are 31,36 (57)	Staio = 12 tavole
	Tavola = 12 piedi
<b>QUATTORDIO</b>	
u.m.l. : Moggio o moggia	Moggio = 8 staia
corrisp. S.M.D.= are 32,6880 (58)	Staio = 12 tavole
	Tavola = 12 piedi
	Piede = 12 once
<b>RICALDONE</b>	
u.m.l. : Staio o stara	Staio = 12 tavole
corrisp. S.M.D. = are 4,04	Tavola = 12 piedi
<b>RIVALTA BORMIDA</b>	
u.m.l. : Staio o stara	Staio = 12 tavole
corrisp. S.M.D. = are 4,04	Tavola = 12 piedi
	Piede = 12 once
<b>RIVARONE</b>	
u.m.l. : Staio	Biolca
corrisp. S.M.D. = are 3,81	o moggia = 8 staia
	Staia = 10 tavole
u.m.l. : Giornata	Giornata = 100 tavole
corrisp. S.M.D. = are 38,10	
<b>ROCCAFORTE LIGURE</b>	

u.m.l. : S.M.D.

**ROCCA GRIMALDA**

u.m.l. : Staio o stara

corrisp. S.M.D. = are 7,7976 **(59)**

Staio = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

**ROSIGNANO MONFERRATO**

u.m.l. : Moggio o moggia

corrisp. S.M.D. = are 32,3086 **(60)**

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 once

**SALA MONFERRATO**

u.m.l. : Moggio o moggia

corrisp. S.M.D. = are 36,376769 **(61)**

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole

**SALE**

u.m.l. : Tavola

corrisp. S.M.D. = are 6,5450

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

**SAN CRISTOFORO**

u.m.l. : Tavola

corrisp. S.M.D. = are 0,3810

Giornata = 100 tavole  
Tavola = 12 piedi

**SAN GIORGIO MONFERRATO**

u.m.l. : Moggio

corrisp. S.M.D. = are 32,3087 **(62)**

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once  
Oncia = 12 punti  
Punto = 12 atomi

**SAN SALVATORE MONFERRATO**

u.m.l. : Staio o staro

corrisp. S.M.D. = are 4,0483

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

**SAN SEBASTIANO CURONE**

u.m.l. : Pertica

corrisp. S.M.D. = are 6,5452

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

**SANT'AGATA FOSSILI**

u.m.l.: Pertica

corrisp. S.M.D. = are 6,5452

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

**SARDIGLIANO**

u.m.l. : Pertica

corrisp. S.M.D. = are 6,5450

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

**SAREZZANO**

u.m.l. : Pertica

corrisp. S.M.D. = are 6,5452

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

**SERRALUNGA DI CREA**

u.m.l. : Moggio o moggia

corrisp. S.M.D. = are 36,82 **(63)**

Moggio = 8 stare  
Staro = 12 tavole

**SEZZADIO**

u.m.l.: Staio  
corrisp. S.M.D. = are 3,93

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### SILVANO D'ORBA

u.m.l. : Staio  
corrisp. S.M.D. = are 7,9225

Staio = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

#### SOLERO

u.m.l. : Moggio o moggia  
corrisp. S.M.D. = are 31,44

Moggio = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### SOLONGHELLO

u.m.l. : Moggio o moggia  
corrisp. S.M.,D. = are 36,08 **(64)**

Moggia = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### SPIGNO MONFERRATO

u.m.l. : Staio o stara  
corrisp. S.M.D. = are 8,6736 **(65)**

Staio = 24 tavole  
Tavola = 4 trabucchi

#### SPINETO SCRIVIA

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 6,5452 **(66)**

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### STAZZANO

u.m.l. : Pertica  
corrisp. : S.M.D. = are 6,5451

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### STREVI

u.m.l. : Staio

corrisp. S.M.D. = are 4,05 **(67)**

Moggio  
o moggia = 8 staia  
Staio = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

#### TAGLIOLO MONFERRATO

u.m.l. : Staio  
corrisp. S.M.D. = are 9,25

Staio = 28 tavole  
Tavola = 12 piedi

#### TASSAROLO

u.m.l. : Pertica  
corrisp. S.M.D. = are 7,838694 **(68)**

Pertica = 24 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once

#### TERRUGGIA

u.m.l. : Staio o stara

corrisp. S.M.D. = are 4,058479 **(69)**

Moggio  
o moggia = 8 staia  
Staia = 12 tavole  
Tavola = 12 piedi  
Piede = 12 once  
Oncia = 12 punti  
Punto = 12 atomi

#### TERZO

u.m.l. : Staio corrisp. S.M.D. = are 9,4192	Staio = 28 tavole Tavola = 12 piedi Piede = 12 once
u.m.l. : Staio gr. Corrisp. S.M.D. = are 10,1204	Staio = 28 tavole Tavola = 12 piedi Piede = 12 once Oncia = 12 punti
<b>TICINETO</b>	
u.m.l.: Moggio o moggia corrisp. S.M.D. = are 34,326232	Moggio = 8 staia Staio = 12 tavole Tavola = 12 piedi
<b>TORTONA</b>	
u.m.l. : Pertica corrisp. S.M.D. = are 6,5451	Pertica = 24 tavole Tavola = 12 piedi
<b>TREVILLE</b>	
u.m.l. : Moggio o moggia <b>(70)</b> corrisp. S.M.D. = are 37,38	Moggio = 8 stare Staro = 12 tavole Tavola = 12 piedi Piede = 12 once
<b>TRISOBBIO</b>	
u.m.l. : Staio Staio = 12 tavole corrisp. S.M.D. = are 3,96 <b>(71)</b>	Tavola = 12 piedi
<b>VALENZA</b>	
u.m.l. : Moggio o moggia corrisp. S.M.D. = are 30,791692 <b>(72)</b>	Moggio = 8 staia Staio = 12 tavole Tavola = 12 piedi Piede = 12 once Oncia = 12 punti Punto = 12 tomi
u.m.l.: Staio corrisp. S.M.D. = are 3,8810 <b>(73)</b>	Moggio = 8 staia Staio = 12 tavole Tavola = 12 piedi Piede = 12 once
<b>VALMACCA</b>	
u.m.l. : Moggio o moggia corrisp. S.M.D. = are 33,511877 <b>(74)</b>	Moggio = 8 staia Staio = 12 tavole Tavola = 12 piedi
<b>VIGNALE MONFERRATO</b>	
u.m.l. : Moggio o moggia corrisp. S.M.D. = are 32, 39 <b>(75)</b>	Moggio = 8 staia Staio = 12 tavole Tavola = 12 piedi
<b>VIGNOLE BORBERA</b>	
u.m.l. : Pertica corrisp. S.M.D. = are 6,5451	Pertica = 24 tavole Tavola = 12 piedi
<b>VIGUZZOLO</b>	
u.m.l. : Pertica	Pertica = 24 tavole

corrisp. S.M.D. = are 6,54	Tavola = 12 piedi
<b>VILLADEATI</b>	
u.m.l. : Staio o stara	Moggio
corrisp. S.M.D. = are 4,5720 (76)	o moggia = 8 staia
	Staio = 12 tavole
	Tavola = 12 piedi
	Piede = 12 once
u.m.l. : Giornata	Giornata = 100 tavole
corrisp. S.M.D. = are 38,10	Tavola = 12 piedi
	Piede = 12 once
<b>VILLALVERNIA</b>	
u.m.l. : Pertica	Pertica = 24 tavole
corrisp. S.M.D. = are 6,5452	Tavola = 12 piedi
<b>VILLAMIROGLIO</b>	
u.m.l. : Staio	Giornata = 8 staia
corrisp. S.M.D. = are 4,9450 (77)	
<b>VILLANOVA MONFERRATO</b>	
u.m.l. : Moggio o moggia	Moggio = 8 staia
corrisp. S.M.D. = are 34,57 (78)	Staia = 12 tavole
	Tavola = 12 piedi
<b>VILLAROMAGNANO</b>	
u.m.l. : Pertica	Pertica = 24 tavole
corrisp. S.M.D. = are 6,5452	Tavola = 12 piedi
<b>VISONE</b>	
u.m.l. : Staio	Staio = 28 tavole
corrisp. S.M.D. = are 10,1204	Tavola = 12 piedi
	Piede = 12 once
	Oncia = 12 punti
u.m.l. : Staio piccolo	Staio = 28 tavole
corrisp. S.M.D. = are 9,4192	Tavola = 12 piedi
	Piede = 12 once
<b>VOLPEDO</b>	
u.m.l. : Pertica	Pertica = 24 tavole
corrisp. S.M.D. = are 6,5452	Tavola = 12 piedi
<b>VOLPEGLINO</b>	
u.m.l. : Pertica	Pertica = 24 tavole
corrisp. S.M.D. = are 6,5452	Tavola = 12 piedi
<b>VOLTAGGIO</b>	
u.m.l. : S.M.D	

## NOTE ALLE TAVOLE DI RAGGUAGLIO DELLE MISURE LOCALI DI SUPERFICIE

- 1) - Nei sobborghi della sponda destra del Bormida.
- 2) - Dalle tavole di ragguaglio dei pesi e delle misure approvate con R.D. 20.50.1877 n. 3836 lo staio risulta di are 5,894956.
- 3) - In tutto il restante territorio del Comune.
- 4) - Dalle tavole di riduzione e ragguaglio dei Geometri Ercole ed Emilio CALLEGARIS (Tipografia Prati – Maggio 1951) lo staio risulta di are 3,92997.
- 5) - Dai dati desunti dal censimento dell'agricoltura del 1930 risultava anche lo staio di are 9,4142.
- 6) - Dai dati desunti da censimento dell'agricoltura del 1930 la tavola risultava suddivisa in 144 piedi quadrati.
- 6b) - Dai dati desunti dal Censimento dell'Agricoltura del 1930 lo staio risulta di are 4,09.
- 7) - Dalle tavole del 1877 Cit. e da quelle dei Geomm. CALLEGARIS Cit. risulta quale u.m.l. lo staio di are 3,919737.
- 8) - Dalle tavole dei Geomm. CALLEGARIS Cit. lo staio risulta di are 5,894955.
- 9) - Da "Guida teorica pratica delle misure locali" di G. GARBOLINO – 1980 lo staio risulta di are 4,04 e risulta diviso in 12 tavole, queste ultime divisibili in 12 piedi.
- 10) - Dalle tavole dei Geomm. CALLEGARIS Cit. risulta quale u.m.l. lo staio di are 3,92997.
- 11) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,56.
- 12) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 9,25.
- 12b) - Dai dati del Censimento dell'Agricoltura del 1930 lo staio risulta di are 7,9225.
- 13) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,56.
- 14) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,2370.
- 15) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 33, 43.
- 16) - G. Garbolino, op. cit. – risulta anche la giornata di are 39,25; la giornata è divisibile in 8 staia, lo staio in 8 tavole.
- 17) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 36,236345.
- 18) - Dai dati desunti dal censimento del 1930 il moggio risulta di are 36,827949.
- 19) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 32,64.
- 20) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 9,42.
- 21) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 35,3995.
- 22) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 31,4356.
- 23) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 33,35.
- 24) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 33,43.
- 25) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,56.
- 26) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,2370.
- 27) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 3,93; dalle tavole dei Geomm. CALLEGARIS cit. lo staio risulta di are 3,919737.
- 28) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 32,64.
- 29) - G. Garbolino, op. cit. . risultano anche uno staio di are 4,16 ed un altro di are 4,119.
- 30) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 9,5250; risulta altresì esistere una giornata di 4 staia e lo staio risulta divisibile in 25 tavole.
- 31) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio o stara risulta di are 9,42.
- 32) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,2370.
- 33) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 10,1204.
- 34) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 36,236345.
- 35) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,56.
- 36) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 9,42.
- 37) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,04.
- 38) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 10,1204.
- 39) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 10,204; lo staio risulta divisibile in 28 tavole.
- 40) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,56; 8 staia formano un moggio.
- 41) - G. Garbolino, op. cit. – la pertica risulta di are 7,84; 5 pertiche formano una burca; la pertica si divide in 12 tavole.
- 42) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,17.
- 43) - Dai dati desunti dal censimento dell'agricoltura del 1930 lo staio risulta di are 4,81.
- 44) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 33,35.

- 45) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,16.
- 46) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 9,42.
- 47) - Dalle tavole dei Geomm. CALLEGARIS cit. come u.m.l. risulta essere usato lo staio di are 3,92997.
- 48) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 35,40.
- 49) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 10,1204.
- 50) - G. Garbolino, op. cit. – la pertica risulta di are 7,84; 5 pertiche formano una burca; la pertica si divide in 12 tavole.
- 51) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 3,81.
- 52) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 32,64.
- 53) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 35,3995.
- 54) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,04.
- 55) - G. Garbolino, op. cit. – la pertica risulta di are 6,54.
- 56) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 7,9225.
- 57) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 31,4356.
- 58) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 32,64.
- 59) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 7,9225.
- 60) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 32,80.
- 61) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 36,236345.
- 62) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 32,64.
- 63) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 36,6584.
- 64) - G. Garbolino, op. cit. – risultano anche il moggio di are 36,6584 ed un altro di are 36,827949.
- 65) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 5,8950.
- 66) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 5,8950.
- 67) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,04.
- 68) - G. Garbolino, op. cit. – la pertica risulta di are 7,84; 5 pertiche formano una burca; la pertica si divide in 12 tavole.
- 69) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,04.
- 70) - G. Garbolino, op. cit. – risulta quale u.m.l. la giornata di are 39,25; la giornata è divisibile in 8 staia, staio in 6 tavole.
- 71) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 3,93; 8 staia formano un moggio.
- 72) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 31,4356.
- 73) - Dai dati del censimento dell'agricoltura del 1930 risulta in uso nella frazione Villabella.
- 74) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 33,35.
- 75) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 32,64.
- 76) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,17.
- 77) - G. Garbolino, op. cit. – lo staio risulta di are 4,56.
- 78) - G. Garbolino, op. cit. – il moggio risulta di are 34, 32.